SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 155/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2002, n. **163.**

Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2002, n. **164.**

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

02G0176 - 02G0177

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 luglio 2002, n. **162.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° GIUGNO 2002, N. 105.

All'articolo 1:

al comma 1, la parola: «prorogato» *è sostituita dalla seguente*: «differito»;

alla rubrica, la parola: «Proroga» *è sostituita dalla seguente*: «Differimento».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «la Commissione europea dovesse» *sono sostituite dalle seguenti*: «gli organi comunitari dovessero» *e le parole*: «, alle medesime condizioni e secondo le stesse modalità,» *sono soppresse;*

alla rubrica, le parole: «della Commissione europea» *sono sostituite dalla seguente*: «comunitari».

Al titolo del decreto-legge, la parola: «proroga» *è sostituita dalla seguente*: «differimento».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1463):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (LUNARDI) il 1° giugno 2002.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 3 giugno 2002 con pareri della commissione 1ª, 5ª, 10ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 4 giugno 2002.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 5, 20, 26 giugno 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 3 luglio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2954):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 3 luglio 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VI e XIV.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 9, 10 luglio 2002.

Esaminato in aula il 12 luglio 2002 e approvato, con modificazioni, il 15 luglio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1463/*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 16 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 23 luglio 2002.

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2002.

02G0200

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Treviso, Casier e Paese per il disinnesco di ordigni bellici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che in data 18 maggio 2002 nel territorio dei comuni di Treviso, di Casier e di Paese sono stati rinvenuti due ordigni bellici inesplosi risalenti alla seconda guerra mondiale;

Considerata la somma urgenza delle operazioni di disinnesco e di bonifica degli ordigni bellici;

Considerato, inoltre, che il disinnesco di tali ordigni comporta l'adozione di notevoli misure di sicurezza, fra le quali l'evacuazione di circa diecimila cittadini, la sospensione di servizi essenziali, la messa in sicurezza di cittadini ricoverati presso ospedali, istituti di riposo;

Ritenuto di adottare, con urgenza, ogni utile iniziativa finalizzata al superamento della predetta situazione di emergenza;

Vista la nota n. 634/022/S del 5 luglio 2002 del capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civili del Ministero dell'interno e le note del 5 e dell'8 luglio 2002 dell'ufficio territoriale del Governo prefettura di Treviso, con le quali è stata chiesta l'adozione di provvedimenti straordinari al fine di procedere con l'urgenza del caso all'esecuzione di tutti gli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Ritenuta la necessità di promuovere interventi straordinari ricorrendo nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 agosto 2002 nel territorio dei comuni di Treviso, di Casier e di Paese interessato dall'evento di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A09655

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di un dissesto idrogeologico verificatosi nel territorio del comune di Firenzuola, località Monte Beni, in provincia di Firenze.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista le note n. 660 del 2 maggio 2002 e n. 10112 del 26 giugno 2002 dell'assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile e politiche per la montagna della regione Toscana, con le quali si sollecita l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti a causa degli eccezionali fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nel territorio del comune di Firenzuola, località Monte Beni, in provincia di Firenze;

Considerato che il fronte del rilievo di Monte Beni nel territorio del comune di Firenzuola, prospiciente l'ex strada statale 85 della Futa, è stato oggetto in passato di una intensa attività estrattiva a cielo aperto e presenta diffusi segni di instabilità connessi a fenomeni di crollo e caduta di massi che hanno determinato l'evacuazione dei nuclei familiari ivi residenti e la chiusura del tratto stradale interessato;

Considerato, inoltre, che è necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari per consentire le condizioni di sicurezza degli abitanti ed il ripristino della viabilità;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, per la durata di dodici mesi dalla data della presente dichiarazione, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Firenzuola, località Monte Beni, in provincia di Firenze, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A09656

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Lazio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2002 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al grave fenomeno siccitoso verificatosi nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio»;

Ravvisata la sussistenza di una situazione di emergenza idrica irrigua e potabile che ha investito il territorio regionale del Lazio in relazione alla quale per talune porzioni di territorio la situazione critica si è già conclamata anche per effetto del grave fenomeno siccitoso;

Considerato che la predetta situazione di crisi idrica rende necessario intervenire con provvedimenti straordinari ed urgenti;

Vista la nota n. 2211 dell'8 luglio 2002, con la quale l'assessore all'ambiente della regione Lazio rappresenta la necessità di dichiarare lo stato di emergenza la grave carenza di risorse idriche;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Lazio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A09657

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 2 luglio 2002.

Direttiva sull'attività d'ispezione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A tutte le Pubbliche Amministrazioni

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto di individuare le linee-guida per l'ispettore attraverso una rivisitazione sistematica dei criteri e dei modi delle attività verificatorie in ambito pubblico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, recante la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini, in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza;

emana la seguente:

DIRETTIVA SULLE ATTIVITÀ D'ISPEZIONE

Premessa.

Il Ministro per la funzione pubblica intende contribuire alla definizione dei principi che regolano le attività di ispezione, diretto strumento conoscitivo delle diverse realtà delle amministrazioni, particolarmente utile per promuovere politiche orientate ad aggiornare e migliorare il servizio ai cittadini ed alle imprese.

Le ispezioni, finora, si sono basate principalmente su regole non scritte, facendo affidamento alla professionalità ed alla competenza degli ispettori. È opportuno, quindi, definire sistematicamente criteri e modi con cui questa attività deve svolgersi.

I contatti da tempo instaurati tra gli uffici d'ispezione dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato della funzione pubblica hanno evidenziato la sostanziale omogeneità dei problemi e quesiti sorti sull'argomento. La collaborazione si è sviluppata anche con il supporto di docenti universitari e della scuola superiore della pubblica amministrazione ed ha fatto emergere l'esigenza di un riesame

sistematico dei criteri e delle modalità di svolgimento delle ispezioni, con riferimento alla nuova realtà della pubblica amministrazione.

Le indicazioni che seguono non ledono l'autonomia degli ispettori, ma hanno lo scopo di rendere esplicite quelle regole — di carattere etico e procedurale — che hanno la funzione di indirizzare sia l'operato degli ispettori stessi, sia, specularmente, quello dell'amministrazione o dell'ente verificato. Esse, con il carattere dell'universalità, valgono qualunque sia la ragione e l'ampiezza dell'accertamento attuato.

Se l'opera dell'ispettore è adeguata, la verifica risulta una utile occasione di stimolo, di coordinamento e di indirizzo ed indurrà le amministrazioni ad adottare i metodi innovativi suggeriti per semplificare e migliorare il lavoro ed i servizi.

Per queste ragioni, l'ispettore svolgerà funzioni che non sono più di solo controllo, ma anche di ausilio e stimolo all'amministrazione verificata.

Le linee-guida per l'ispettore.

Prima di enunciare le regole cui deve uniformarsi l'ispettore nel suo agire, si ricorda che, come ogni pubblico dipendente, deve osservare il «Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» (cfr. decreto del Ministro della funzione pubblica 28 novembre 2000 e la circolare 12 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2001), le cui norme garantiscono che l'ispezione sia ispirata ai principi di imparzialità e di buona conduzione dell'attività esercitata, sanciti dalla Costituzione.

Le regole proposte in questa direttiva sono:

A) tutte le iniziative dell'ispettore devono basarsi su imparzialità e autonomia di giudizio.

L'attività di ispezione presuppone l'imparzialità e l'autonomia di giudizio. La funzione di soggetto estraneo e neutrale (terzietà), che deve caratterizzare l'attività dell'ispettore, gli permette di avanzare proposte adatte a risolvere le inefficienze che incontra; mentre l'autonomia di giudizio ne qualifica la professionalità e garantisce l'imparzialità che deve caratterizzare il lavoro di ogni dipendente della pubblica amministrazione.

Se l'incaricato non è in grado di assicurare l'imparzialità e l'estraneità personale, deve rinunciare ad effettuare la verifica.

B) la formazione, la professionalità e la competenza sono un diritto e un dovere dell'ispettore. La sua preparazione deve essere costantemente aggiornata per iniziativa personale ovvero partecipando a corsi specifici.

Formazione e competenza sono i presupposti con cui l'ispettore deve assolvere i propri obblighi di pubblico dipendente.

La formazione dell'ispettore è obbligatoria e si realizza con la partecipazione ai corsi proposti dall'amministrazione di appartenenza, ovvero con l'approfondimento e l'iniziativa personale.

Per quanto riguarda la formazione, non c'è distinzione tra chi assolve le mansioni d'ispettore con continuità e chi l'assolve per periodi di tempo circoscritti, in quanto tutte le esperienze di amministrazione attiva contribuiscono ad accrescere il bagaglio culturale necessario per lo svolgimento di una proficua attività ispettiva.

La professionalità, che presuppone sensibilità ed equilibrio, si traduce, fondamentalmente, nella capacità di prestare ascolto, di dialogare e di saper convincere chi lavora nella struttura ispezionata, per evitare il ripetersi degli errori riscontrati e migliorare la qualità delle prestazioni.

C) la conoscenza e l'analisi dell'attività e della normativa dell'ente o dell'ufficio sottoposto ad ispezione sono presupposti necessari allo svolgimento proficuo delle verifiche.

L'attività ispettiva presuppone una preparazione idonea e si effettua in modo adeguato se si conoscono preventivamente l'attività dell'ente o dell'ufficio da ispezionare; la sua organizzazione; i nominativi dei funzionari responsabili, le caratteristiche della gestione e dei servizi erogati; la normativa relativa e i suoi aspetti specifici; le finalità istituzionali e i modi con cui sono perseguite; le eventuali interazioni con altre amministrazioni; i risultati di precedenti ispezioni.

D) l'intera ispezione è coperta da rigorosa riservatezza. Sono riservati i dati e le informazioni raccolte durante l'ispezione. Non sono ammissibili dichiarazioni in ambienti privati o pubblici, né ad organi d'informazione.

Tutti i dipendenti hanno l'obbligo di non servirsi delle informazioni d'ufficio per scopi personali. Nell'attività ispettiva la riservatezza assume importanza determinante, perché il venir meno a quest'obbligo può produrre un ingiusto danno all'ispezionato; può ripercuotersi negativamente sull'immagine dell'amministrazione; può ingenerare strumentalizzazioni da parte di altri soggetti.

Inoltre, fino al termine del lavoro, possono essere raccolti elementi nuovi si può arrivare ad esiti conclusivi non prevedibili.

L'ispettore, quindi, non rilascia dichiarazioni pubbliche: parla nelle sedi dovute con i superiori o con gli organi competenti; si esprime con verbali, referti, rilievi accessibili soltanto nel rispetto delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi.

E) l'ispettore è assertivo, ma disponibile. Questo comportamento deve essere sempre orientato alla soluzione dei problemi emersi.

Momenti sanzionatori e consultivi costituiscono una contrapposizione fisiologica dell'attività ispettiva; va comunque evitato che emergano conflitti ed incomprensioni con chi è sottoposto ad ispezione o valutazione e che tende ad assumere atteggiamenti difensivi. È necessario che l'ispettore faccia valere i propri principi ed eserciti i propri poteri senza prevaricazioni, nel rispetto dei diritti e delle opinioni di chi è ispezionato.

Nel contempo la disponibilità, che si manifesta con un atteggiamento di ascolto e di indirizzo, non deve svuotare i contenuti dell'attività ispettiva o ingenerare l'impressione di benevolenza, poiché essa ha unicamente lo scopo di contribuire alla soluzione dei problemi emersi e di ripristinare un funzionamento regolare nell'amministrazione.

L'obiettivo da conseguire è sempre quello di generare nell'interlocutore tutta la collaborazione necessaria per analizzare le ragioni che hanno causato un determinato disservizio.

F) l'obiettività metodologica, la significatività e la rilevanza degli elementi considerati sono alla base delle osservazioni e delle eventuali proposte di orientamento avanzate dall'ispettore.

Procedendo con metodo basato su elementi probanti, tali da rendere condivisibili le osservazioni mosse, l'ispettore può mostrare l'obiettività dei suoi accertamenti, il valore significativo delle proposte, la rilevanza dei risultati.

Solo la validità della metodologia d'indagine porta, nell'ambito dell'ufficio ispezionato, un contributo che si concretizza in una amministrazione più forte nelle decisioni e più efficace nei servizi prestati.

G) l'ispettore turberà il meno possibile il regolare funzionamento della struttura ispezionata.

L'ispettore, intervenendo su una struttura che svolge servizi per la collettività, potrà provocare delle alterazioni rispetto al normale svolgimento dell'attività istituzionale, ma sarà sua cura limitare al massimo disfunzioni o ostacoli al regolare funzionamento degli uffici onde evitare, anche parzialmente, la paralisi dell'ente o dell'ufficio ispezionato, fatta salva la necessità di evitare danni ulteriori.

Per contro, l'amministrazione ispezionata deve mettere l'ispettore nella condizione di svolgere al meglio il proprio compito, fornendo tutte le informazioni richieste ed i mezzi necessari, senza, per questo, andare incontro ad un innalzamento dei costi.

H) rilievi e referti si fonderanno su elementi probanti e circostanziati.

Nei rilievi e nei referti da inviare agli uffici preposti ed alle competenti magistrature, le relazioni dell'ispettore saranno sempre circostanziate, fondate su elementi evidenti e inconfutabili e, se necessario, verificate con i vertici della struttura ispezionata.

Questa regola differisce dalla precedente del punto *F* per due aspetti: *a)* fa riferimento agli atti ispettivi in senso stretto e alle sanzioni, non ai consigli e agli stimoli che l'ispettore può dare; *b)* si riferisce ai fatti, che danno oggettività agli elementi probanti, non al metodo seguito nell'indagine.

I) l'ispezione sarà dimostrabile in ogni suo atto. Questa condizione sarà garantita dai verbali, dalle relazioni, dagli estratti della documentazione e di ogni altro elemento utile.

L'ispezione, oltre ad essere oggettiva sia per il metodo sia per gli elementi probanti, sarà dimostrabile e documentabile in ogni sua parte dalle problematiche incontrate ai risultati finali.

Con il termine «dimostrabile» si fa riferimento alle raccolte, agli elenchi e ai verbali in cui sono riportati circostanze, documenti, elaborazioni, relazioni, testimonianze, dichiarazioni. Elementi questi che permetteranno di ricostruire l'intera ispezione senza ricorrere a nuove indagini e verifiche.

L) i risultati dell'ispezione saranno comunicati al soggetto o alla struttura ispezionata. Questa condizione è necessaria per garantire interventi di correzione e di tutela da parte dei soggetti titolari degli organi coinvolti nell'ispezione.

L'attività ispettiva fine a se stessa non serve a nulla. Ad essa dovranno seguire processi correttivi o di autotutela degli organi che sono abilitati ad intervenire. La comunicazione dei risultati dell'ispezione dà valore aggiunto al buon andamento della pubblica amministrazione, e rispetta i principi enunciati nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre comunicare i risultati di un'ispezione, condotta rispettando le regole descritte in questa direttiva, contribuisce a diffondere la trasparenza delle attività della pubblica amministrazione.

Roma, 2 luglio 2002

Il Ministro: FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 129

02A09715

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 luglio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 luglio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 53.724 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 8 febbraio, 21 marzo, 5 giugno 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 5 giugno 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 5 giugno 2002.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 5 giugno 2002, entro le ore 11 del giorno 15 luglio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 5 giugno 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della stessa tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 5 giugno 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 luglio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime due aste «ordinarie» dei B.T.P. quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosessantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 luglio 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 5 giugno 2002,

sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A09714

DECRETO 9 luglio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007, ottava e nona tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 luglio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 53.724 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 5 e 16 aprile, 6 maggio, 5 giugno 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 5 aprile 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 5 aprile 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 5 aprile 2002, entro le ore 11 del giorno 15 luglio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 5 aprile 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ottava tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 5 aprile 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 luglio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 luglio 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 5 aprile 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A09712

DECRETO 9 luglio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 maggio 2002 e scadenza 15 maggio 2005, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 luglio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 53.724 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 6 e 23 maggio, 5 e 20 giugno 2002, con i quali è stata disposta l'emissione

delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 maggio 2002 e scadenza 15 maggio 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 maggio 2002 e scadenza 15 maggio 2005, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 maggio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 maggio 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 6 maggio 2002, entro le ore 11 del giorno 15 luglio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 6 maggio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 maggio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 luglio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 luglio 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 6 maggio 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A09713

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 giugno 2002.

Trattamento di microfiltrazione nel processo di produzione del latte alimentare.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, recante disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1997, n. 54, con il quale è stato approvato il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2002, n. 109, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, della legge n. 169/1989 che prevede che altri trattamenti — in aggiunta a quelli previsti dalla medesima legge — possono essere autorizzati con decreto del Ministro della sanità (ora della salute) di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora delle politiche agricole e forestali) in relazione ad eventi calamitosi, alla evoluzione tecnologica o a normative della Comunità europea;

Visto il proprio decreto 13 marzo 2002, con il quale è stata istituita una commissione interministeriale con il compito di esaminare le caratteristiche del latte prodotto con procedimenti diversi da quelli definiti dalla legge n. 169/1989 e di valutarne la compatibilità con le previsioni della medesima legge;

Vista la relazione della commissione interministeriale in data 17 maggio 2002, nella quale si riferisce che il latte alimentare trattato termicamente (pastorizzato), ottenuto a partire dal latte crudo attraverso il trattamento della microfiltrazione, conformemente ai requisiti dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997; presenta caratteristiche igienico-sanitarie organolettiche conformi ai parametri di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997;

Considerato che la commissione ha rilevato che le caratteristiche del latte pastorizzato microfiltrato, nonché le qualità organolettiche, le caratteristiche compositive e chimico-analitiche sono rispondenti ai requisiti previsti dalla legge n. 169/1989 per il latte fresco pastorizzato, legge che viene rispettata anche nelle condizioni di processo, nonché valore nutrizionale inalterato rispetto al latte crudo e al normale latte fresco pastorizzato in commercio;

Ritenuto che, anche sulla base delle conclusioni della Commissione interministeriale, il trattamento per la microfiltrazione può essere autorizzato in quanto compatibile con le previsioni della legge n. 169/1989;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del presente decreto si definisce microfiltrazione 1a tecnica di filtrazione condotta su elementi filtranti esenti da cessioni e aventi pori con luce media da 1,4 a 2 micron con applicazione di pressioni transmembranarie comprese tra 1 e 1,2 bar.

2. Fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa vigente per il latte crudo destinato alla fabbricazione di latte alimentare trattato termicamente, è autorizzato il trattamento della microfiltrazione nel corso del processo di produzione del latte alimentare definito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 169/1989. Detto processo di produzione deve rispettare le previsioni ed i limiti della vigente normativa in materia di unico trattamento termico.

3. Alla fase di fabbricazione di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le procedure previste dalla vigente normativa in materia di autocontrollo e controllo ufficiale. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno effettuate, dagli organi ufficiali di controllo, nuove verifiche sul latte alimentare presente in commercio sulla base della autorizzazione di cui al presente decreto.

4. I soggetti che intendono produrre latte alimentare, conformemente al trattamento autorizzato nel presente decreto, ne effettuano comunicazione al Ministro delle politiche agricole e forestali e al Ministero della salute, depositando, ai fini di cui al comma 3, il processo di produzione.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 309

02A09717

DECRETO 10 luglio 2002.

Integrazione del decreto 27 luglio 2000, concernente l'equipollenza di diplomi e di attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al diploma universitario di dietista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Visto il decreto del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 2000, concernente l'equipollenza di diplomi e di attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al diploma universitario di dietista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base;

Considerato che il titolo di economia e merceologia degli alimenti rilasciato a compimento di corsi universitari, risponde ai requisiti dettati dal comma 1 dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Ravvisata l'opportunità di integrare l'elenco dei titoli indicato nella sezione B della tabella contenuta nel sopra richiamato decreto del 27 luglio 2000, con il titolo di economia e merceologia degli alimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1790 del 30 ottobre 1963, al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 e alla legge 11 novembre 1990, n. 341, al fine di considerarli come equipollenti al diploma universitario di dietista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base;

Decreta:

Art. 1.

La tabella contenuta nel decreto del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 2000, concernente l'equipollenza di diplomi e di attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al diploma universitario di dietista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base, è sostituita da quella sotto riportata:

Sez. A - Diploma universitario	Sez. B - Titoli equipollenti
DIETISTA	DIETISTA
Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744	Corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del Servizio sanitario nazionale (decreto del Ministro della sanità del 3 dicembre 1982).
	ECONOMO DIETISTA
	decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, accompagnato da un attestato di tirocinio semestrale in dietologia presso le strutture del S.S.N.
	DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA
	decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982
	ECONOMIA E MERCEOLOGIA DEGLI ALIMENTI
	decreto del Presidente della Repubblica n. 1790 del 30 ottobre 1963, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 legge 11 novembre 1990, n. 341
	DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA
	legge 11 novembre 1990, n. 341

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

02A09654

DECRETO 23 luglio 2002.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Terbutilazina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XIV

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Considerato che in seguito al processo di revisione comunitario della sostanza attiva Terbutilazina da parte delle imprese che ne hanno sostenuto l'istruttoria in sede europea, Makhteshim Agan Italia S.r.l., Syngenta Crop Protection e Oxon Italia S.p.a., è stata proposta una ridefinizione delle indicazioni delle colture e dosi di impiego, per i prodotti fitosanitari contenenti la medesima sostanza attiva;

Viste le istanze presentate dalle suindicate imprese in data 17 gennaio 2002, dirette ad ottenere la modifica del testo delle etichette relativamente all'indicazione dei campi di impiego circoscritti alle colture di mais e sorgo ed inoltre all'impiego di 1 kg di Terbutilazina per ettaro, come dose massima;

Vista la nota dell'ufficio in data 13 marzo 2002 con la quale si è provveduto ad informare tutte le imprese titolari di registrazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Terbutilazina, circa l'opportunità di adeguare le etichette alle nuove condizioni di impiego, fissando il termine del 15 aprile 2002 per la presentazione della documentazione;

Visto il parere favorevole alla limitazione dei campi di impiego e dei nuovi dosaggi proposti, espresso in data 4 luglio 2002 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che le imprese titolari dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Terbutilazina, di cui all'elenco allegato al presente decreto, hanno comunicato di non voler adeguare le etichette dei prodotti specificati in elenco, rinunciando alle registrazioni degli stessi;

Decreta:

1. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Terbutilazina di cui all'elenco allegato, registrati con i numeri a lato di ciascuno specificati e con la denominazione delle imprese titolari delle registrazioni medesime, sono revocati, su rinuncia da parte delle imprese interessate.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è concesso, per lo smaltimento delle scorte, il termine del 31 dicembre 2002 per i prodotti fitosanitari a base di Terbutilazina da sola o in associazione con altre sostanze ad eccezione dei prodotti fitosanitari a base di Terbutilazina e Glifosate, per i quali viene concesso il termine del 30 giugno 2003.

3. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, alle imprese interessate e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2002

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI LA SOSTANZA ATTIVA TERBUTILAZINA - ALLEGATO AL DECRETO DI REVOCA SU RINUNCIA DA PARTE DELLE IMPRESE TITOLARI

Impresa	Prodotto fitosanitario	Numero regist.	Sostanza attiva
Agan Chemical Manufacturers LTD	Bingo	9526	Terbutilazina Glifosate
	Dardo Tz	9484	Glifosate Terbutilazina
	Eureka Terb	9485	Glifosate Terbutilazina
	Glifo Terb	9527	Glifosate Terbutilazina
	Lob50 Flow	10464	Terbutilazina
	Silver	10530	Terbutilazina
Agriplant s.r.l.	Terbutil	8576	Terbutilazina
Dow Agrosciences b.v. . .	Sanater	9024	Terbutilazina
ICO (Industria Chimica Organica) Mascia s.r.l.	Ico-Glifoter	10104	Glifosate Terbutilazina
	Ico-Ter	10086	Terbutilazina

Impresa	Prodotto fitosanitario	Numero regist.	Sostanza attiva
Ital Agro s.r.l.	Butazin Flow	8994	Glifosate Terbutilazina
Makhteshim Agan Italia s.r.l.	Glifazin	8003	Glifosate Terbutilazina
Siapa s.r.l.	Adeosan	5960	Terbutilazina Terbumeton
	Erbitot	8015	D-2,4 Dalapon Terbutilazina
	Fenotrix	7332	Bromofenossima Mecoprop Terbutilazina
Sipcam s.p.a.	Fast Tz	8343	Glifosate Terbutilazina
Socoa Trading s.r.l.	Tilazin 45	10268	Terbutilazina
Syngenta Crop Protection s.p.a.	Caragard 3382	1119	Terbutilazina Terbumeton
	Caragard Combi liquido	2770	Terbumeton Terbutilazina
	Coach	8585	Glifosate Terbutilazina
	Gardoprim m 50	1122	Terbutilazina
	Gesagram TZ	2481	Metolaclor Terbutilazina
	Phoenix T	8879	Piridate Terbutilazina
	Primatol	9935	Terbutilazina
	Primatol L	1131	Terbutilazina
	Primatol M	8148	Terbutilazina
	Primoran S	7115	Terbutilazina Metolaclor

02A9716

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 giugno 2002.

Proroga del termine di validità del riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i princìpi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Vista la circolare 1º agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i singoli provvedimenti ministeriali con i quali sono stati riconosciute le ditte idonee a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Considerato che il riconoscimento concesso con i provvedimenti sopracitati ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli stessi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che in data 22 aprile 2002 il Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

La validità del riconoscimento assegnato a ciascuna delle ditte di cui all'allegato I con i provvedimenti citati in premessa, è prorogata di dodici mesi a decorrere dal 2 giugno 2002.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO I

ELENCO DITTE

Ditta	Sede legale
Agri2000 - Società cooperativa a r.l.	Via Indipendenza n. 74 - 40121 Bologna
Agricola 2000 S.C.R.L.	Via Trieste n. 9 - 20067 Tribiano (Milano)
Agrisearch UK Limited	Via Vinca n. 6 - 40016 S. Giorgio di Piano (Bologna)
Agroblu S.r.l.	Via S. Bernardo n. 35 - 20017 Rho (Milano)
«ARA» S.n.c. Sperimentazioni in Agricolatura	Via Madonna delle Lacrime n. 70 - 95030 S. Giovanni la Punta (Catania)
BASF Italia S.p.a	Via Marconato n. 8 - 20031 Cesano Maderno (Milano)
Bayer S.p.a. Divisione agraria	Viale Certosa n. 130 - 20156 Milano
Centro Diagnostico Fitopatologico - CDF S.r.l.	Via Amendola n. 40 - 48022 Lugo di Romagna (Ravenna)
Cyanamid Agricoltura S.p.a.	Via Nettunense n. 60 - 04011 Aprilia (Latina)
Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali	Via L. da Vinci n. 44 - 10095 Grugliasco (Torino)
Dow AgroSciences B.V.	Via Patrocolo n. 21 - 20151 Milano
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.	Via Pontaccio n. 10 - 20121 Milano
Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'Agricoltura - Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia	Via Montesanto n. 15/6 - 34170 Gorizia
ISAGRO Ricerca S.r.l.	Via G. Fauser n. 4 - 28100 Novara
Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.	Via S. Colombano n. 81/A - 26900 Lodi (Milano)
SAGEA - Centro di saggio S.r.l.	Via San Sudano n. 13 - 12050 Castagnito (Cuneo) ....
Società Italiana Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - S.I.P.C.A.M. S.p.a.	Via Sempione n. 195 - 20016 Pero (Milano) ....
S.P.F. GAB Italia S.n.c.	Via dell'Artigianato n. 11 - 44028 Poggio Renatico (Ferrara)
Sygenta Crop Protection S.p.a.	Strada Statale n. 233 - km 20,5 - 21040 Origgio (Varese)
Vit. En. & C. S.a.s.	Via Bionzo n. 13 - 14052 Calosso (Asti)

02A09666

DECRETO 28 giugno 2002.

Differimento del termine di proroga delle autorizzazioni concesse ai laboratori al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visti i provvedimenti amministrativi con i quali i laboratori indicati nel presente decreto sono stati autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo: tra essi è prevista la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 15 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 20 novembre 2001, recante proroga delle autorizzazioni concesse ai laboratori svolgenti analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che i laboratori citati nel dispositivo hanno dimostrato di aver ottenuto la proposta di accreditamento da parte della Commissione centrale tecnica del SINAL - Sistema Nazionale per l'Accreditamento dei Laboratori, nella riunione del 27 giugno 2002, per le prove di analisi indicate a fianco di ciascuno;

Considerato che l'interesse pubblico è soddisfatto dal mantenimento dell'attuale sistema autorizzatorio che consente la possibilità di ottenere certificazione di analisi anche nei territori con ridotta presenza di laboratori a tali scopi qualificati;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con i relativi provvedimenti amministrativi di cui in premessa, ai sotto elencati laboratori, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione è ulteriormente prorogata, limitatamente alle prove di analisi indicate a fianco di ciascun laboratorio, in attesa della emissione formale del certificato di accreditamcnto da parte del SINAL - Sistema Nazionale per l'Accreditamento dei Laboratori:

Laboratorio	Elenco delle prove di analisi in corso di accreditamento
Regione Piemonte	
Laboratorio Consorzio per la Tutela dell'Asti, strada provinciale Valtiglione - 14057 Isola D'Asti (Asti)	1-titolo alcolometrico volumico effettivo; 2-solfati; 3-sovrapressione; 4-pH; 5-anidride solforosa; 6-estratto secco totale; 7-ceneri; 8-acidità totale; 9-acidità volatile; 10-sodio; 11-magnesio; 12-calcio; 13-ferro; 14-rame; 15-zinco; 16-piombo
Regione Lombardia	
Enoricerche Istituto Enologico S.r.l., Via Cassala n. 44 - 25126 Brescia	1-Acidità totale; 2-acidità volatile; 3-acido sorbico; 4-anidride solforosa totale e libera; 5-ceneri; 6-cloruri; 7-estratto secco totale; 8-massa volumica e densità relativa a 20°C; 9-sovrapressione a 20°C; 10-saccarosio; 11-solfati (qualitativa e quantitativa); 12-titolo alcolometrico volumico; 13-zuccheri riduttori
Regione Veneto	
Laboratorio Enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano soc. coop. a r.l., via Crevada n. 69 - 31020 San Pietro di Feletto (Treviso)	1-Titolo alcolico; 2-massa volumica; 3-zuccheri; 4-acidità totale; 5-acidità volatile; 6-anidride solforosa; 7-pH; 8-solfati; 9-cloruri; 10-ceneri; 11-acido sorbico; 12-sovrapressione; 13-estratto secco totale
Laboratorio Enocentro di Vassanelli Clemente & C. sas, via A. De Gasperi n. 50 - 37012 Bussolengo (Verona)	1-Tenore zuccherino (grado rifrattometrico brix); 2-alcalinità delle ceneri; 3-anidride carbonica; 4-ceneri; 5-estratto secco totale e ridotto; 6-acidità fissa; 7-acidità volatile; 8-ferro; 9-litio; 10-massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C; 11-metanolo; 12-piombo; 13-rame; 14-titolo alcolometrico volumico effettivo, potenziale e totale; 15-zinco; 16-zuccheri riduttori; 17-acidità totale; 18-anidride solforosa libera e totale CEE; 19-caratteristiche cromatiche; 20-saccarosio; 21-pH
Laboratorio Enochimico Polo di Polo Maurizio, via Verdi n. 79 - 31046 Oderzo (Treviso)	1-Grado brix; 2-acidità fissa; 3-acidità totale; 4-acidità volatile; 5-acido sorbico; 6-alcalinità delle ceneri; 7-anidride carbonica, 8-anidride solforosa libera e totale; 9-cadmio; 10-calcio; 11-ceneri; 12-cloruri; 13-determinazione del pH; 14-estratto secco totale, estratto ridotto e estratto non riduttore; 15-ferro; 16-litio; 17-metanolo; 18-piombo; 19-potassio; 20-pressione manometrica; 21-rame; 22-saccarosio; 23-sodio; 24-solfati; 25-titolo alcolometrico totale; 26-zinco; 27-zuccheri riduttori; 28-titolo alcolometrico volumico; 29-Massa volumica e densità.
Laboratorio di Enologia Enzo Michelet S.r.l. a socio unico, via Vital n. 96 - 31015 Conegliano (Treviso)	1-Titolo alcolometrico volumico; 2-massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C; 3-zuccheri riduttori; 4-zuccheri riduttori dopo inversione; 5-estratto secco totale; 6-estratto secco non riduttore; 7-acidità volatile in acido acetico; 8-acido totale in acido tartarico; 9-anidride solforosa totale; 10-anidride solforosa libera; 11-pH; 12-ceneri; 13-sovrapressione; 14-acido sorbico; 15-solfati, in solfato di potassio; 16-cloruri, in cloruro di sodio

Laboratorio	Elenco delle prove di analisi in corso di accreditamento
Regione Friuli-Venezia Giulia	
Laboratorio Consorzio Tutela Vini Collio, via Gramsci n. 2/4 - 34071 Cormons (Gorizia)	1-Acidità volatile; 2-densità del distillato; 3-densità del vino; 4-estratto secco netto; 5-acidità totale; 6-alcol svolto; 7-anidride solforosa libera; 8-anidride solforosa totale; 9-pH
Regione Emilia-Romagna	
Ente Tutela Vini di Romagna, Corso Garibaldi n. 2 - 48018 Faenza (Ravenna)	1-acidità totale; 2-acidità volatile corretta; 3-acidità fissa; 4-estratto secco netto; 5-estratto secco totale; 6-ceneri; 7-alcalinità delle ceneri; 8-pH; 9-acido sorbico; 10- sovrapressione
Laboratorio Chimico Merceologico S.r.l., via Ravennate n. 1020 Villa Almerici - 47023 Cesena (Forlì)	1-Acidità totale; 2-acidità volatile; 3-ceneri; 4-alcalinità ceneri; 5-anidride solforosa libera; 6-anidride solforosa totale; 7-pH; 10-rame; 11-potassio; 12-ferro; 13-zinco; 14-magnesio; 15-polifenoli totali; 16-Prolina
Regione Toscana	
Polymed srl Divisione Analitica, via B. Cellini n. 18 - 50020 Sambuca (Firenze)	1-Acidità totale; 2-acidità volatile; 3-ceneri; 4-densità relativa a 20ºC; 5-estratto secco totale, 6-pH; 7-solfati; 8-titolo alcolometrico volumico
Laboratorio I.S.V.E.A. S.r.l. - Istituto per lo Sviluppo Viticolo, Enologico ed Agroindustriale dott. C. Iozzi, via S. Gimignano n. 92/A - 53036 Poggibonsi (Siena)	1-Titolo alcolometrico volumico; 2-zuccheri riduttori; 3-acidità totale; 4-acidità volatile; 5-anidride solforosa; 6-pH; 7-densità relativa; 8-estratto secco; 9-ceneri; 10-cloruri; 11-solfati; 12-acido sorbico; 13-saccarosio; 14-magnesio; 15-densità ottica (a 420 e 520 nm)
Regione Umbria	
ARUSIA - Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura, via Tessitori n. 9, località Bardano - 05019 Orvieto (Terni)	1-Titolo alcolometrico volumico; 2-estratto secco totale; 3-zuccheri riduttori; 4-ceneri; 5-acidità totale; 6-acidità volatile; 7-pH; 8-anidride solforosa totale; 9-anidride solforosa libera; 10-densità relativa
Studio analisi alimentari dott. Palpacelli, via Molise n. 4/A - 06034 Foligno (Perugia)	1-Titolo alcolometrico volumico; 2-acidità totale; 3-acidità totale; 4-pH; 5-zuccheri riduttori; 6-densità; 7-estratto secco totale
Regione Abruzzo	
Astra - Studio chimico associato, via Nicola Dati n. 4 - 64100 Teramo	1-Titolo alcolometrico volumico; 2-acidità totale; 3-acidità volatile; 4-ceneri; 5-alcalinità sulle ceneri; 6-estratto secco totale; 7-densità relativa a 20ºC e massa volumica a 20ºC; 8-zuccheri riduttori; 9-saccarosio; 10-magnesio; 11-solfati; 12-anidride solforosa libera e totale; 13-pH
Regione Campania	
Laboratorio chimico merceologico Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, Corso Meridionale n. 58 - 80143 Napoli	1-Acidità totale; 2-acidità volatile al netto dell'anidride solforosa; 3-anidride solforosa totale; 4-ceneri; 5-estratto secco totale; 6-pH; 7-titolo alcolometrico volumico; 8-zuccheri riduttori
Regione Sicilia	
Laboratorio di Marsala - Istituto regionale della vite e del vino, via Trapani n. 133 - 91025 Marsala (Trapani)	1-Massa volumica a 20ºC e densità relativa a 20ºC; 2-titolo alcolometrico volumico; 3-estratto secco; 4-ceneri, 5-alcalinità delle ceneri; 6-cloruri; 7-solfati; 8-acidità totale; 9-acidità volatile; 10-acidità fissa; 11-acido citrico; 12-acido sorbico; 13-pH; 14-anidride solforosa; 15-caratteristiche cromatiche; 16-indice di Folin-Ciocalteu

Laboratorio	Elenco delle prove di analisi in corso di accreditamento
Laboratorio di Milazzo - Istituto Regionale della Vite e del Vino, via XX Luglio n. 31 - 98057 Milazzo (Messina)	1-Massa volumica a 20ºC e densità relativa a 20ºC; 2-titolo alcolometrico volumico; 3-estratto secco; 4-ceneri, 5- alcalinità delle ceneri; 6-solfati; 7-acidità totale; 8-acidità volatile; 9-acidità fissa; 10-acido sorbico; 11-pH; 12-anidride solforosa; 13-caratteristiche cromatiche; 14-indice di Folin-Ciocalteu
Laboratorio sezione operativa periferica di Noto - Istituto regionale della vite e del vino, Largo Pantheon n. 1 - 96017 Noto (Siracusa)	1-Massa volumica a 20ºC e densità relativa a 20ºC; 2-titolo alcolometrico volumico; 3-estratto secco; 4-ceneri, 5-alcalinità delle ceneri; 6-acidità totale; 7-acidità volatile; 8- acidità fissa; 9-acido sorbico; 10-pH; 11-anidride solforosa; 12-caratteristiche cromatiche; 13-indice di Folin-Ciocalteu
Laboratorio di Alcamo - Istituto regionale della vite e del vino, Viale Europa n. 57 - 91011 Alcamo (Trapani)	1-Massa volumica a 20ºC e densità relativa a 20ºC; 2-titolo alcolometrico volumico; 3-estratto secco; 4-ceneri; 5-alcalinità ceneri; 6-acidità totale; 7-acidità volatile; 8-acidità fissa; 9-pH; 10-anidride solforosa; 11-caratteristiche cromatiche; 12-indice di Folin-Ciocalteu
Laboratorio centro enochimico Barbera di Barbera F.sco Massimiliano & C. S.a.s., via CB n. 2 - 91021 Campobello di Mazara (Trapani)	1-Tenore zuccherino mosti. mc, mcr; 2-acidità fissa; 3-acidità totale; 4-acidità volatile; 5-alcalinità delle ceneri; 6-anidride solforosa libera; 7-anidride solforosa totale; 8-ceneri; 9-cloruri; 10-estratto secco totale; 11-massa volumica a 20ºC e densità relativa a 20ºC; 12-pH; 13-solfati; 14-titolo alcolometrico volumico; 15-zuccheri riduttori

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09667

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, unità di Sondrio. (Decreto n. 31264).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo COIN, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristruttrazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipen-

denti dalla S.p.a. Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di Sondrio, per un massimo di 22 unità lavorative per il periodo dal 20 giugno 2000 al 19 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 2000 con decorrenza 20 giugno 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09640

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 luglio 2002.

Legge n. 46/1992 e legge n. 346/1988. Ammissione di progetti autonomi al Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un un impegno di spesa pari a € 35.558.864,65.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni dell'11 settembre 2001, 16 ottobre 2001, 18 dicembre 2001, 5 marzo 2002, 19 marzo 2002 e 7 maggio 2002, di cui al punto 3 dei rispettivi resoconti sommari, con riferimento ai progetti le cui attività finanziabili si svolgono interamente nelle aree depresse del territorio nazionale;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002 sezione aree depresse;

Ritenuta l'opportunità di procedere, per i progetti predetti, all'adozione del relativo provvedimento ministeriale, ricomprendendo anche i progetti per i quali è stata espressa formale rinuncia all'agevolazione con riferimento alle attività da svolgersi nelle aree non depresse del territorio nazionale;

Considerato che per tutti i predetti progetti esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni per ciascuno indicate:

Dec. - relativo al CTS del 18/12/01

Ditta: A.D.L. DI ARNALDO DI LONARDO
Nichelino - TO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 8040

Titolo del progetto: Progetto linea pilota automatizzata per la realizzazione di bottiglie di plastica completamente riciclabili ottenute per stampaggio in un unico materiale (P.E.T.).

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 30/11/00

Costo ammesso Euro = 3.062.589,41= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 0,00=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 3.062.589,41=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	41.316,55	0,00	3.021.272,86	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.661.700,07=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =755.318,22=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 11/09/01

Ditta: A.T.R. S.R.L. SOCIO UNICO
Colonnella - TE (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6203

Titolo del progetto: Impiego della prototipazione rapida nella produzione di prototipi e preserie in materiale composito.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 15/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 08/10/00

Costo ammesso Euro = 513.874,61= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 332.598,24=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 181.276,37=

Luogo di svolgimento	Ob. 2
Attività di Ricerca Industriale	332.598,24
Attività di Sviluppo Precompetitivo	181.276,37

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =308.324,77=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =152.620,76=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Banca Intesa BCI Mediocredito S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 11/09/01

Ditta: BECCHIS OSIRIDE SRL
Torino - TO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 3427

Titolo del progetto: Nuovi laminati bistrato, a base bituminosa, piani e termoformabili, con elevato potere smorzante.

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 01/04/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 29/03/01

Costo ammesso Euro = 1.440.398,29= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.116.063,36=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 324.334,93=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	1.116.063,36	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	324.334,93	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =792.219,06=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =527.185,77=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 19/03/02

Ditta: BIOCHEM IMMUNOSYSTEMS ITALIA S.P.A.
Casalecchio di Reno - BO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 6008

Titolo del progetto: Studio, sviluppo e realizzazioone di un nuovo strumento automatico per analisi immunochimiche in vitro sia di uso generale per tutti i kit con micropiastra, che specifico, come costituente di un sistema specifico chiuso

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 02/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 02/10/00

Costo ammesso Euro = 2.171.701,26= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.090.447,10=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.081.254,16=

Luogo di svolgimento	Ob. 2
Attività di Ricerca Industriale	1.090.447,10
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.081.254,16

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.520.190,88=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =380.047,72=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Banca Intesa BCI Mediocredito S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

La stipula del contratto è subordinata all'esame favorevole del bilancio ufficiale al 31.12.2000, con i relativi allegati di Biochem Immunosystems Italia Spa, attestanti l'avvenuta trasformazione dell'indebitamento in valuta verso la controllante in elemento del netto patrimoniale della richiedente, per effetto di rinuncia al corrispondente credito operata dalla controllante stessa.

Dec. - relativo al CTS del 19/03/02

Ditta: C.R.F. S.C.P.A. - CENTRO RICERCHE FIAT
ORBASSANO - TO (Classificata Grande Impresa)
MAGNETI MARELLI SISTEMI ELETTRONICI S.P.A.
MILANO MI

Progetto n. 6658

Titolo del progetto: Architettura elettronica innovativa per organi carrozzeria e comfort vettura "ARCHITECT"

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 01/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 15/10/00

Costo ammesso Euro = 3.903.897,70= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.241.422,94=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.662.474,76=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	2.241.422,94	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	1.662.474,76	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.951.948,85=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.506.904,51=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Capitolato tecnico unico e contratti separati.
La banca provvederà al calcolo dell'importo massimo dell'intervento per ciascun proponente sulla base delle percentuali indicate in decreto e della ripartizione dei costi tra ciascun proponente indicata nella stesura definitiva del capitolato tecnico.

Dec. - relativo al CTS del 19/03/02

Ditta: CSO SRL
Badia a Settimo - SCANDICCI - FI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7256

Titolo del progetto: Microscopio endoteliale non contact per analisi morfometriche assistite da software.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 01/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 31/10/00

Costo ammesso Euro = 1.003.837,27= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 360.125,40=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 643.711,87=

Luogo di svolgimento	Ob. 2
Attività di Ricerca Industriale	360.125,40
Attività di Sviluppo Precompetitivo	643.711,87

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =451.726,77=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =404.546,42=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: MPS Merchant S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 11/09/01

Ditta: DECORITALIA SPA
CALENZANO - FI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1612

Titolo del progetto: Nuovo processo nella stampa serigrafica di decalcomanie

Durata e data inizio progetto: Mesi 35 dal 01/02/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 28/01/01

Costo ammesso Euro = 1.491.011,06= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.007.090,95=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 483.920,11=

Luogo di svolgimento	Ob. 2
Attività di Ricerca Industriale	1.007.090,25
Attività di Sviluppo Precompetitivo	483.920,11

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =670.954,98=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =672.445,99=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 11/09/01

Ditta: ED STAMPI SRL
Moncalieri - TO (Classificata Piccola Media Impresa)
DIL - CONTENITORI PER ALIMENTI - SRL
S. VITTORIA D'ALBA CN

Progetto n. 7951

Titolo del progetto: Progettazione, sperimentazione e realizzazione di uno stampo multimpronte e multipiano di nuova generazione per contenitori in materiale plastico

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 19/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 19/11/00

Costo ammesso Euro = 1.869.573,97= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 0,00=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.869.573,97=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	1.869.573,97	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =841.308,29=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =654.350,89=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Contratto di finanziamento in solido.

Dec. - relativo al CTS del 07/05/02

Ditta: EXEDRA CONSULTING S.R.L.
AVELLINO - AV (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1419

Titolo del progetto: InfoLab - X

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 05/02/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 21/01/01

Costo ammesso Euro = 766.422,04= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 0,00=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 766.422,04=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	766.422,04	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =383.211,02=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =229.926,61=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 07/05/02

Ditta: FERRANIA S.P.A.
Cairo Montenotte - SV (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 1319

Titolo del progetto: Soluzioni digitali per l'imaging diagnostico.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 25/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 18/01/01

Costo ammesso Euro = 1.030.899,62= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 0,00=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.030.899,62=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	129.114,23	0,00	901.785,39	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =450.892,70=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =270.535,62=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 07/05/02

Ditta: FERRANIA S.P.A.
Cairo Montenotte - SV (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 2151

Titolo del progetto: Nuovi supporti per stampanti a getto d'inchiostro (IJ).

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 15/02/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 15/02/01

Costo ammesso Euro = 3.456.129,57= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.078.222,56=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.377.907,01=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	10.329,14	0,00	2.067.893,42	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	1.377.907,01	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =2.239.770,28=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =826.992,10=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 07/05/02

Ditta: FERRANIA S.P.A.
Cairo Montenotte - SV (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 2152

Titolo del progetto: Nuove tecnologie per films negativo colore.

Durata e data inizio progetto: Mesi 18 dal 19/02/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 15/02/01

Costo ammesso Euro = 4.286.592,26= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 3.840.889,96=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 445.702,30=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	51.645,69	0,00	3.789.244,27	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	445.702,30	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =2.752.715,27=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.202.724,83=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 11/09/01

Ditta: GEMELLI SRL
Somma Lombardo - VA (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1937

Titolo del progetto: Sistema attivo per l'abbattimento del rumore nei condotti di aerazione negli impianti di ventilazione forzata e di condizionamento

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 15/02/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 07/02/01

Costo ammesso Euro = 193.154,88= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 0,00=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 193.154,88=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	193.154,88	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =86.919,70=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =67.604,21=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

La stipula del contratto è subordinata al preventivo versamento di un finanziamento da parte dei soci, nella misura minima di euro 77.468,60 ed all'impegno da parte dei soci stessi a non chiedere la restituzione di tale finanziamento prima del completamento del progetto.

Dec. - relativo al CTS del 19/03/02

Ditta: GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA
MODENA - MO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 3625

Titolo del progetto: Progetto MENOSOV

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 15/04/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 10/04/01

Costo ammesso Euro = 2.417.018,29= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.027.749,23=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.389.269,06=

Luogo di svolgimento	Ob. 2
Attività di Ricerca Industriale	1.027.749,23
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.389.269,06

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.087.658,23=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =998.228,55=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 05/03/02

Ditta: IDROENERGY SRL
LIVORNO - LI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 8233

Titolo del progetto: Sistema integrato di nuova generazione ad alta efficienza per la produzione elettrolitica di idrogeno ed ossigeno purissimi (in alta pressione) per l'alimentazione di reattori/forni/processi.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 06/12/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 06/12/00

Costo ammesso Euro = 1.650.596,25= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 348.608,41=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.301.987,84=

Luogo di svolgimento	Ob. 2
Attività di Ricerca Industriale	348.608,41
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.301.987,84

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =990.357,75=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =381.287,73=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 19/03/02

Ditta: LA FABBRICA DEL SOFTWARE SPA
Cagliari - CA (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 3003/

Titolo del progetto: -Progetto ARCIPELAGO- Ricerca e sviluppo di una piattaforma software per la progettazione e personalizzazione di applicazioni gestionali in ambiente Internet/Intranet

Durata e data inizio progetto: Mesi 20 dal 19/03/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 19/03/01

Costo ammesso Euro = 818.584,19= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 458.097,27=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 360.486,92=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	458.097,27	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	360.486,92	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =368.362,89=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =354.446,95=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

La stipula del contratto è subordinata al preventivo versamento del capitale sociale pari a 100.000 euro.

Dec. - relativo al CTS del 19/03/02

Ditta: MAFF SPA
Bruzolo di Susa - TO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 3324

Titolo del progetto: Produzione di nuovi materiali d'attrito per pastiglie freno per autoveicoli mediante tecnologia rapida a caldo - hot-fast bonding process

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/04/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 28/03/01

Costo ammesso Euro = 414.714,89= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 195.220,71=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 219.494,18=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	195.220,71	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	219.494,18	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =228.093,19=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =132.708,76=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Banca Intesa BCI Mediocredito S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 19/03/02

Ditta: PRIMA ELECTRONICS SPA
Moncalieri - TO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7833

Titolo del progetto: Sviluppo di una nuova famiglia di azionamenti integralmente digitali e modulari per motori brushless.

Durata e data inizio progetto: Mesi 31 dal 08/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 06/11/00

Costo ammesso Euro = 2.052.399,72= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 559.839,28=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.492.560,44=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	559.839,28	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	1.492.560,44	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.334.059,82=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =389.955,95=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Centrobanca Banca S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 19/03/02

Ditta: PRODUTTORI SEMENTI MEDITERRANEI S.R.L.
Piazza Armerina - EN (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4948

Titolo del progetto: Sviluppo di nuove varietà di frumento duro per la produzione di Paste Alimentari di elevata qualità.

Durata e data inizio progetto: Mesi 48 dal 04/09/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 31/08/00

Costo ammesso Euro = 1.074.230,35= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 129.114,22=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 945.116,13=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	129.114,22	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	945.116,13	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =537.115,18=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =341.605,25=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 11/09/01

Ditta: SINTER & NET S.C.R.L.
Milano - Mi (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 556

Titolo del progetto: Ricercatori industriali nei sistemi integrati Internet Based di processo e qualità per le P.M.I.

Durata e data inizio progetto: Mesi 12 dal 19/03/2001
Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 27/12/00
Costo ammesso Euro = 431.241,51= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
	0,00	431.241,51	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:
Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =344.993,21=

Tale agevolazione, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, va commisurata ai costi ammissibili in base alla seguente percentuale d'intervento: 80%

Istituto convenzionato: Centrobanca Banca S.p.A.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 16/10/01

Ditta: T.I.M.E. TECNOLOGIE INDUSTRIALI MECCANICHE ED ELETTRONICHE S.R.L.
Roma - RM (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 2880

Titolo del progetto: Sviluppo di sistemi di combustione innovativi a legna con basse emissioni ed elevata efficienza.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 21/06/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 21/06/00

Costo ammesso Euro = 2.582.284,49= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.103.012,49=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 479.272,00=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	15.493,71	367.717,31	1.719.801,47	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	25.822,84	0,00	453.449,16	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.143.435,57=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.201.877,84=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 11/09/01

Ditta: TEKSID S.P.A.
TORINO - TO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 1929

Titolo del progetto: Utilizzo di leghe leggere innovative, colate con il processo a schiuma persa, per la realizzazione di getti a peso ridotto e prestazioni migliorate per il mercato automobilistico

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/04/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 07/02/01

Costo ammesso Euro = 7.514.447,88= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 5.395.941,68=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 2.118.506,20=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Ob. 2
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	4.920.801,33	475.140,35
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	1.787.973,78	330.532,42

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =2.562.426,73=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =3.020.808,05=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

la durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, è determinato in via preliminare in € 940.783,35 e graverà sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002 sezione aree depresse. Con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo, verrà determinato in via definitiva.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in € 34.618.081,30 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002 sezione aree depresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A09645

DECRETO 22 luglio 2002.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art. 14, comma 1 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Viste le disponibilità, per l'esercizio 2001, delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca ammontanti complessivamente, per gli interventi di cui al richiamato art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a 130 miliardi di lire (€ 67.139.396,87), così come ripartiti con decreto dirigenziale n. 1349/Ric. del 4 dicembre 2001;

Visto il decreto dirigenziale n. 299/Ric. del 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, concernente un primo elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 946/Ric. del 5 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 2002, concernente un secondo elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Rilevata la necessità di apportare specifiche integrazioni in ordine alle agevolazioni già concesse per uno dei soggetti di cui al secondo elenco allegato al predetto decreto dirigenziale n. 946/Ric. del 5 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'agevolazione per il soggetto di cui al presente elenco, già ricompreso nell'elenco allegato al decreto dirigenziale n. 946/Ric. del 5 luglio 2002, è così integrata:

n. prot. data ric.	impresa cod. fisc./p.iva	prov.	comune	agevolazione	contrib. spesa	cred. imposta
6859 20/09/01	RAIDER S.r.l. 02815130238	VR	Verona	nr. 1 contratto	0.00	12.394,97

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione all'interessato.

2. Il presente decreto, riguardante il soggetto beneficiario dell'agevolazione nella forma del credito di imposta, completo degli estremi identificativi e del relativo importo, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 22 luglio 2002

Il dirigente: COBIS

02A09718

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Cuneo - Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Cuneo avvenuta il giorno 28 giugno 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale indetto dalla organizzazione sindacale R.D.B., l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo non ha operato al pubblico nel giorno 28 giugno 2002. In dipendenza di quanto sopra, la procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2804/26/02 del 1° luglio 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 18 luglio 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A09658

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 10 luglio 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale del 12 settembre 1996 con il quale è stato emanato lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia;

Visto in particolare l'art. 78, quinto e ultimo comma dello statuto;

Vista la delibera del senato accademico del 27 maggio 2002 e la delibera del consiglio di amministrazione del 31 maggio 2002 con le quali sono state apportate le modifiche all'articolo sopraindicato dello statuto;

Vista la rettorale prot. n. 20797 del 14 giugno 2002 relativa alla trasmissione delle sopraindicate modifiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2701 del 28 giugno 2002 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere rilievi da formulare in merito alle modifiche proposte;

Decreta:

L'art. 78, quinto e ultimo comma dello statuto, è modificato come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Pavia, 10 luglio 2002

Il rettore: VITA FINZI

ALLEGATO

STATUTO

Art. 78 - quinto comma e ultimo comma

Quinto comma

Lo studente eletto in un organo dell'Università resta in carica fino alla scadenza del mandato purché resti iscritto all'Università di Pavia in un corso di studi che rientri nell'ambito dell'organo o, ove previsto, nell'area per la quale è stato eletto.

Ultimo comma

I rappresentanti degli studenti in tutti gli organi collegiali, ivi compresi il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, durano in carica due anni solari, che di norma decorrono dal 1° aprile, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

I rappresentanti degli studenti eletti per il biennio accademico 2001/2003 dureranno in carica fino al 31 marzo 2004.

02A09665

UNIVERSITÀ ROMA TRE

DECRETO RETTORALE 9 luglio 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di Ateneo;

Considerata l'entrata in vigore del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge 4 aprile 2002 n. 56;

Vista la delibera del senato accademico del 14 maggio 2002 e la successiva delibera del consiglio d'amministrazione del 4 giugno 2002 con le quali si è provveduto ad approvare alcuni punti di interventi di modifica immediata e la definizione di linee di interventi di modifica strutturale dello statuto universitario;

Vista la nota n. 4147 del 6 giugno 2002 con la quale lo statuto modificato è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi della legge n. 168/1989, art. 6, per la prevista approvazione ministeriale;

Considerato che prima dei sessanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, utili per eventuali rilievi, è pervenuta all'Ateneo la nota ministeriale n. 2910 del 5 luglio 2002 di approvazione dello statuto trasmesso;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto di Ateneo è modificato come da testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Roma, 9 luglio 2002

Il rettore: FABIANI

STATUTO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi costitutivi

1. L'Università degli studi Roma Tre (di seguito denominata Università) è una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la promozione e produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura.

2. Sono funzioni primarie dell'Università:

a) l'istruzione e la formazione intellettuale degli studenti che ad essa si iscrivono;

b) la predisposizione di adeguate strutture scientifiche ed edilizie per la ricerca e per la didattica;

c) la organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e la ricerca.

3. L'Università è inoltre sede di ogni specie di formazione di livello superiore, ivi compresi la formazione permanente e ricorrente, l'aggiornamento culturale e professionale.

4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università stabilisce rapporti con enti locali, territoriali, con istituzioni culturali e con strutture produttive pubbliche e private. L'Università sviluppa inoltre rapporti con altre istituzioni d'ambito comunitario ed internazionale, operanti nel campo della didattica e della ricerca.

5. Sono membri della comunità universitaria i professori ed i ricercatori (di seguito indicati come docenti), il personale amministra-

tivo, ausiliario, bibliotecario, tecnico (di seguito indicato come personale tecnico-amministrativo) e gli studenti. Ad essi spetta la gestione dell'Università sia direttamente, sia attraverso l'elezione democratica di rappresentanti negli organi di governo.

L'Università offre a tutti i suoi membri, in relazione ai rispettivi ruoli, eguali opportunità.

Art. 2.

Autonomia universitaria

1. L'Università realizza la propria autonomia attraverso propri statuti e regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonché della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.

2. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni membro della comunità universitaria assume responsabilità verso gli altri, secondo le proprie funzioni, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni.

3. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con l'obbligo di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti derivanti dalle proprie attività.

Art. 3.

Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Università garantisce ai singoli docenti libertà di ricerca ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca; essa assicura a tutti i suoi membri il rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il proprio pensiero.

2. L'Università garantisce ai docenti uguali opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca e all'utilizzazione delle strutture scientifiche.

3. L'Università garantisce ai singoli docenti la libertà di insegnamento e alle singole strutture didattiche l'autonomia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano gli ordinamenti.

4. Nel rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento e delle autonomie garantite nei commi precedenti, l'Università procede a verifiche periodiche delle attività svolte in tali ambiti, nonché della loro congruità con le finalità generali della istituzione universitaria e con quelle specifiche poste in sede di programmazione di Ateneo. Le modalità di attuazione di queste verifiche saranno definite in sede di regolamento.

Art. 4.

Diritto allo studio

1. Al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione, l'Università organizza la propria attività e coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze.

2. L'Università promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.

3. L'Università favorisce le attività autogestite nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

4. Agli studenti è riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette.

Art. 5.

Sviluppo e programmazione

1. L'Università adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo più efficiente ed efficace.

2. L'Università adotta il metodo della programmazione il cui scopo è coordinare l'impiego delle risorse in vista del raggiungimento degli obiettivi che l'Ateneo ha posto per la propria attività.

3. L'Università programma il suo sviluppo recependo e coordinando le informazioni e le esigenze provenienti sia dai propri organi e strutture didattiche, scientifiche e amministrative, sia dall'esterno. La programmazione stabilisce gli obiettivi da conseguire valutando l'evoluzione nella società della domanda di istruzione superiore e l'emergenza di nuovi campi di interesse culturale e scientifico.

Art. 6.

Organizzazione amministrativa

1. L'Università organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro ed in modo che venga osservato il principio della responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni, nel controllo della regolarità degli atti, nella verifica dei risultati realizzati.

2. Gli organi di governo concorrono a definire, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti ed ai titolari di funzioni dirigenziali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

3. Al personale tecnico-amministrativo è garantito il rispetto delle competenze e la valorizzazione delle capacità e qualità professionali, anche mediante forme di incentivazione.

Art. 7.

Responsabilità e pubblicità

1. La partecipazione agli organi collegiali è per tutti un diritto-dovere. I responsabili eletti o nominati degli organi di governo e delle strutture scientifiche, didattiche, amministrative, bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il corretto funzionamento assicurandone l'efficienza.

2. L'Università assicura a tutti i suoi membri le condizioni per esprimere liberamente il proprio giudizio, favorendo la circolazione delle informazioni al suo interno (con esclusione di quelle aventi riferimenti personali) e la diffusione dei dati relativi alle proprie attività istituzionali.

3. Con apposito regolamento sono disciplinate le funzioni del responsabile dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai relativi documenti, in conformità ai principi della legislazione vigente.

4. Gli atti delle assemblee, dei consigli e degli organi di Ateneo sono pubblici e liberamente consultabili. L'Università assicura la pronta pubblicazione delle delibere degli organi accademici centrali e decentrati e dà tempestiva notizia sulla conduzione dei servizi.

5. L'Università provvede periodicamente alla pubblicazione della bibliografia generale di Ateneo, che comprende i contributi scientifici prodotti dal personale dell'Università e l'indicazione dei progetti di ricerca in corso.

Art. 8.

Finanziamento dell'Università

1. Le fonti di finanziamento dell'Università consistono in:

a) trasferimenti dallo Stato;

b) finanziamenti da enti pubblici e privati;

c) tasse e contributi degli studenti;

d) lasciti e donazioni;

e) contratti e convenzioni;

f) proventi da servizi di consulenza, aggiornamento, formazione specialistica e da iniziative e servizi culturali offerti al pubblico;

g) redditi patrimoniali.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 9.

Organi centrali di governo

1. Sono organi centrali di governo dell'Università: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è il garante della sua autonomia.

2. In particolare, compete al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione, vigilare sull'esecuzione delle rispettive deliberazioni da parte degli organi e delle strutture preposte dell'Università;

b) emanare gli statuti e i regolamenti;

c) esercitare la vigilanza su tutte le strutture dell'Università, impartendo direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti autonomi, nonché per l'efficiente funzionamento delle strutture medesime;

d) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

f) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti nell'Ateneo;

g) presentare al Ministro competente le relazioni sull'attività didattica e di ricerca previste dalle leggi;

h) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università.

i) assumere, in caso di motivata indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi nell'ambito delle deleghe previste dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione e richiederne la ratifica nella seduta dell'organo immediatamente successiva;

l) nominare il direttore amministrativo, sentito il consiglio di amministrazione;

m) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;

n) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il rettore designa il prorettore vicario fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno.

Il prorettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di cessazione, assenza, impedimento o per delega.

4. Il rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo e fuori ruolo.

Il rettore può altresì attribuire incarichi specifici, riferibili alle politiche degli studenti e del personale tecnico amministrativo, anche a studenti e personale tecnico amministrativo. Le deleghe e gli incarichi sono conferiti con decreto rettorale e devono essere comunicati al senato accademico, al consiglio di amministrazione, ai dipartimenti e agli uffici competenti.

5. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno, fra coloro che presentino ufficialmente la propria candidatura e indichino chi intendono nominare prorettore.

Il rettore dura in carica quattro anni.

L'elettorato attivo per l'elezione spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) ai ricercatori;

c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo presenti negli organi centrali di governo dell'Università e nei consigli di facoltà;

d) ai rappresentanti degli studenti negli organi centrali di governo dell'Università e nei consigli di facoltà.

6. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la votazione. Nella stessa convocazione è indicata la data per la eventuale presentazione pubblica delle candidature.

Il decano provvede alla costituzione di un seggio elettorale a norma di regolamento.

La votazione deve svolgersi in epoca compresa tra non più di centosessanta giorni e non meno di centoventi giorni prima della scadenza del rettore in carica.

Nel caso di anticipata cessazione la convocazione del corpo elettorale deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione.

7. Il rettore è eletto, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano ed è nominato rettore con decreto del Ministro competente.

9. Al rettore, al prorettore vicario, ai delegati di funzioni rettorali ed agli incaricati ai sensi del comma 4 può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Senato accademico

1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione, al coordinamento e alla verifica delle attività didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Università, fatte salve le attribuzioni spettanti alle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del senato:

a) l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali di sviluppo, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e sentito il consiglio di amministrazione;

b) le modifiche al presente statuto, secondo le procedute previste dall'art. 38;

c) la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, dei centri di ricerca e di servizi, nonché dei centri interuniversitari, sentito il consiglio di amministrazione;

d) l'attivazione di nuove facoltà, corsi di studio e ogni altra forma di iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente, su proposta delle strutture didattiche e scientifiche, sentiti i docenti interessati e il consiglio di amministrazione;

e) l'approvazione del regolamento didattico di Ateneo, sentite le strutture didattiche;

f) l'approvazione del regolamento generale di Ateneo e il regolamento tipo delle strutture didattiche e scientifiche, sentito il consiglio di amministrazione;

g) l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari sulla base delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e nel rispetto delle previsioni contenute nei piani di sviluppo;

h) le proposte al consiglio di amministrazione di ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenendo conto delle attività ed indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;

i) le decisioni, per quanto di sua competenza, in merito alle richieste avanzate dagli studenti attraverso le proprie rappresentanze.

2. Spetta inoltre al senato accademico:

a) esprimere parere sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

b) esprimere parere sul bilancio pluriennale e sul bilancio annuale di previsione;

c) avanzare proposte al consiglio di amministrazione circa i criteri per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e scientifiche;

d) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione, sentito il parere delle strutture didattiche;

e) dare il parere sulle relazioni ufficiali sull'attività didattica e scientifica dell'Università, che il rettore presenta al Ministero competente;

f) approvare i criteri per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca;

g) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio.

3. Il senato accademico è costituito con decreto rettorale ed è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore vicario con voto sostitutivo;

c) un rappresentante per ogni facoltà, individuato nella persona del preside;

d) una rappresentanza per ogni grande area scientifica-disciplinare dell'Università;

e) una rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria), con voto deliberativo ristretto ai punti *b)*, *c)* — limitatamente ai centri di servizio — ed *f)* del comma 1, ed ai punti *a)*, *b)*, *c)*, e *g)* del comma 2;

f) una rappresentanza degli studenti, con voto deliberativo ristretto alle questioni concernenti la programmazione, l'approvazione dei piani di sviluppo, il coordinamento e la verifica, limitatamente alla attività didattica.

La presenza di membri del senato accademico privi di voto deliberativo non concorre alla formazione del numero legale.

4. Il direttore amministrativo partecipa alle sedute del senato accademico con voto consultivo, e ne esercita le funzioni di segretario.

5. L'istituzione delle facoltà è disciplinata dall'art. 16, comma 2.

Il numero delle grandi aree scientifico-disciplinari dell'Università è fissato in quattro. L'elenco delle grandi aree scientifico-disciplinari è riportato nella tabella *A* allegata al presente statuto. In tale tabella, le grandi aree stesse vengono individuate mediante l'attribuzione a ciascuna di esse di settori scientifico-disciplinari, in modo che ogni settore risulti attribuito ad una sola grande area. I docenti dell'Università afferiscono alla grande area alla quale è attribuito il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

Le modalità di modifica della tabella *A*, nonché le norme per la afferenza dei docenti ad un'area non prevista dal presente statuto, sono oggetto del regolamento generale di Ateneo.

6. La rappresentanza di ogni grande area scientifico-disciplinare nel senato accademico è formata da:

a) due direttori di dipartimento;

b) tre docenti, non appartenenti tutti alla stessa qualifica.

Nel caso in cui il numero dei docenti afferenti ad una grande area scientifico-disciplinare superi i tre ottavi del numero totale dei docenti dell'Università, la rappresentanza dell'area stessa è modificata, rispetto a quanto previsto dal primo capoverso, come segue:

a) tre direttori di dipartimento;

b) cinque docenti, non appartenenti tutti alla stessa qualifica.

La rappresentanza di ciascuna area viene eletta da un collegio unico costituito da tutti i docenti afferenti all'area stessa. L'elettorato passivo spetta ai docenti afferenti all'area.

Il regolamento elettorale deve prevedere che ciascun elettore possa esprimere, per l'elettorato passivo di cui ai punti *a)* e *b)*, un numero di preferenze in accordo con quanto stabilito dall'art. 34 comma 2. Il regolamento deve inoltre definire che la rappresentanza di cui al punto *a)* non possa, di norma, essere individuata nel direttore dello stesso dipartimento per due mandati consecutivi.

7. La rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria) è formata da tre appartenenti al personale stesso, uno per ciascuna area. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale suddetto.

8. La rappresentanza degli studenti è formata da cinque studenti.

9. Il senato accademico è rinnovato ogni quattro anni.

10. Per lo svolgimento dei propri compiti il senato accademico può costituire commissioni permanenti e commissioni temporanee.

Art. 12.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università, nonché la gestione del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le competenze spettanti alla direzione amministrativa, ai centri di gestione autonoma individuati in base al presente statuto e ai regolamenti di Ateneo. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del consiglio:

a) l'approvazione del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il senato accademico;

b) l'approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione, sentito il senato accademico, nonché l'approvazione delle relative variazioni;

c) l'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto finanziario;

d) l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di spesa, tenendo conto dei risultati delle analisi dei costi e dei rendimenti dei centri di spesa ai sensi del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché delle proposte del senato accademico per la ripartizione delle risorse per la didattica e la ricerca;

e) l'approvazione del piano edilizio di Ateneo, in conformità ai criteri formulati dai piani di sviluppo, e l'approvazione dei relativi interventi attuativi;

f) gli atti di esercizio delle altre attribuzioni spettanti al consiglio in base al regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal rettore;

b) dal prorettore vicario, con voto consultivo e deliberativo solo in assenza del rettore;

c) da dodici rappresentanti dei docenti così ripartiti: quattro professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori, eletti da un collegio unico composto da tutti i docenti dell'Università;

d) da quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

e) da quattro a sei rappresentanti degli studenti, a seconda della percentuale dei votanti;

f) dal direttore amministrativo, con voto consultivo che esercita le funzioni di segretario.

3. Il consiglio di amministrazione è rinnovato ogni quattro anni.

Per l'elezione della rappresentanza dei docenti ogni elettore esprime una sola preferenza.

Le norme ulteriori sono definite dal regolamento elettorale.

4. Su proposta del rettore e sentito il senato accademico possono partecipare, a titolo consultivo, al consiglio di amministrazione e per tutta la durata del suo mandato personalità rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati di particolare interesse per l'Ateneo.

5. Il consiglio è convocato dal rettore almeno ogni due mesi, nonché tutte le volte nelle quali il rettore lo ritenga opportuno. Il consiglio deve essere comunque convocato quando ne faccia richiesta un quinto dei suoi componenti.

Art. 13.

Direttore amministrativo e dirigenza

1. Il direttore amministrativo è nominato dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione.

L'incarico di direttore è attribuito a un dirigente dell'Università ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che abbia titolo.

L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

Il direttore è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Università ed esercita la gestione amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite ai centri di spesa e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e degli indirizzi deliberati dagli organi centrali di governo dell'Università.

A tale scopo il direttore dispone dei mezzi e del personale dell'amministrazione centrale dell'Università e risponde dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

2. Al direttore amministrativo può essere assegnato un emolumento aggiuntivo nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.

3. I dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi.

Il conferimento dell'incarico ai dirigenti, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale, è disposto con decreto rettorale su proposta del direttore amministrativo tra i dirigenti in servizio nell'Ateneo, sentito il consiglio di amministrazione.

Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

L'incarico è a tempo determinato e può essere revocato.

I dirigenti, nell'ambito delle strutture a cui sono preposti, sono responsabili dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

4. La nomina di direttore amministrativo e l'incarico di dirigente possono essere revocati con atto motivato del rettore previa contestazione all'interessato e sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Collegio dei direttori

1. I direttori dei dipartimenti si riuniscono in collegio allo scopo di:

a) coordinare i rapporti dei dipartimenti tra loro e con gli organi dell'amministrazione centrale;

b) armonizzare i programmi di sviluppo dei dipartimenti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

Art. 15.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è organo autonomo degli studenti dell'Università; ha compiti di promozione della partecipazione stu-

dentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.

2. Il consiglio degli studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

3. Il consiglio degli studenti è formato dagli studenti eletti in senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nei consigli di facoltà, da due rappresentanti degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca e da un rappresentante per ciascuna delle rappresentanze degli organi periferici di ricerca e di didattica più dieci studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso.

La rappresentanza dei dottorandi resta in carica due anni.

Il consiglio degli studenti elegge nel proprio seno un presidente.

4. Il consiglio degli studenti si dà un proprio regolamento in linea con gli altri regolamenti di Ateneo.

Art. 15-*bis*.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. È istituito, ai sensi dell'art. 5, comma 22 della legge n. 537/1993 come modificato dalla legge n. 370/1999, il nucleo di valutazione di Ateneo. Esso ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa in relazione agli obiettivi fissati nei piani di sviluppo dell'Ateneo. Il nucleo di valutazione, per le finalità didattiche e scientifiche, determina i parametri di riferimento del controllo sulla base delle indicazioni e dei criteri di valutazione approvati dal S.A. Per le proprie verifiche il nucleo di valutazione si avvale del supporto tecnico messo a disposizione dal direttore amministrativo.

2. Il nucleo di valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, entro il 30 aprile, i risultati della sua attività, per la parte di competenza, al rettore, al senato accademico, al consiglio d'amministrazione, nonché ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 della legge n. 203/1991, con una relazione analitica in cui dovranno essere indicati, distintamente per la didattica, la ricerca e l'amministrazione, i criteri e i risultati della valutazione, nonché eventuali osservazioni e proposte. Ai sensi dell'art. 5, comma 23 della legge n. 537/1993, tale relazione viene altresì trasmessa al Ministro competente, al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori, per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

3. Il nucleo di valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri compreso il presidente, di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

4. I componenti del nucleo sono nominati dal rettore, raccogliendo pareri e indicazioni formulati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in ordine al numero dei componenti e alle competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'organo. Non possono fare parte del nucleo di valutazione i membri di organismi centrali di governo, nonché i direttori dei centri di spesa e i presidenti dei consigli di corso di studio.

5. Il nucleo di valutazione può articolarsi in sezioni — anche sulla base di indicazioni che gli organi di governo possono assumere — determinandone la composizione.

6. Il nucleo di valutazione è presieduto da un esperto esterno scelto dal rettore. I membri del nucleo restano in carica per un quadriennio e possono essere confermati solo per un ulteriore quadriennio. In caso di interruzione anticipata del mandato, si procede alla nomina del componente da sostituire, il quale dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

7. Il rettore, di concerto con il presidente del nucleo e — se nominati — i coordinatori di sezione, stabilisce all'inizio dell'anno accademico il calendario delle riunioni plenarie e delle eventuali riunioni di sezione. Per la validità delle sedute si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste dalla legge e dall'art. 36 dello statuto.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti il nucleo di valutazione ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli uffici dell'amministrazione centrale e delle strutture decentrate e può richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di spesa che sono tenuti a comunicarle con modalità e tempi da indicare nella richiesta. Il vucleo di valutazione può richiedere al rettore la visione di tutti i documenti disponibili.

TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 16.

Strutture dell'Università

1. L'Università si articola in strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

2. Le facoltà sono le strutture di appartenenza e di coordinamento didattico dei professori e dei ricercatori. In esse operano uno o più corsi di studio. L'elenco delle facoltà istituite è riportato nella tabella B allegata al presente statuto. Ogni variazione di tale elenco implica una modifica dello statuto.

3. L'attività didattica dell'Università si esplica anche attraverso l'istituzione di dottorati di ricerca e di altre forme di iniziativa didattica consentite dalle norme vigenti.

4. Le singole strutture didattiche, nell'ambito dei propri regolamenti, determinano le modalità di formazione e composizione di commissioni didattiche paritetiche o di analoghe strutture di rappresentanza studentesca paritetiche ai sensi dell'art. 6, comma 5, legge n. 370 del 19 ottobre 1999.

5. Le attività scientifiche, di ricerca, di alta formazione alla ricerca mediante corsi di dottorato di ricerca, nonché di supporto all'attività didattica sono organizzate e gestite dai dipartimenti istituiti presso l'Università, fatte salve le competenze delle strutture dotate di autonomia previste dallo statuto.

L'elenco dei dipartimenti istituiti è riportato nella tabella *C* allegata al presente statuto. Le variazioni di tale elenco non implicano una modifica dello statuto.

6. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario relative a progetti almeno quinquennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

7. Per organizzare e gestire attività di servizio afferenti alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione dell'Università, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri di servizio di Ateneo.

Art. 17.

Facoltà

1. Ogni facoltà comprende una pluralità di settori scientifico-disciplinari che ritiene utili alla realizzazione ottimale dei propri corsi di studio.

2. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

3. Le facoltà devono provvedere a istituire organismi interni di consultazione tra i quali la commissione di programmazione di cui all'art. 21.

Art. 18.

Preside

1. Il preside rappresenta la facoltà anche nel senato accademico. Spetta in particolare al preside:

a) convocare e presiedere il consiglio di facoltà;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di facoltà;

c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche che fanno capo alla facoltà;

d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il preside viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno appartenenti alla facoltà, ed è nominato con decreto del rettore.

Il preside è eletto dal consiglio di facoltà a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Ove non si raggiunga il quorum richiesto, a partire dalla quarta votazione l'elezione avviene a maggioranza semplice e, qualora ci siano più candidati, si procede mediante ballottaggio tra i due

candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Se i due candidati nel ballottaggio ottengono lo stesso numero di voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianità; a parità di anzianità di ruolo è eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Le modalità dello svolgimento delle elezioni del preside sono disciplinate nel regolamento di facoltà.

Il preside può designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo o delega.

Ove il preside non provveda la funzione vicaria è assunta dal decano.

Il preside dura in carica quattro anni.

3. Al preside può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo da 2 a 5 membri secondo criteri da definire nel regolamento generale d'Ateneo, da una rappresentanza degli studenti pari a: nove studenti per le facoltà con più di cinquemila iscritti, sette studenti per le facoltà con iscritti tra i duemila e i cinquemila, cinque studenti per le facoltà fino a duemila iscritti.

2. Spetta al consiglio di facoltà:

a) eleggere il preside;

b) approvare il regolamento di facoltà;

c) proporre al senato accademico l'attivazione dei corsi di studio, sentiti, ove esistenti, i consigli dei corsi di studio e le aree disciplinari interessate;

d) deliberare sulle richieste dei docenti di afferire ad un consiglio di corso di studio, verificando all'inizio di ogni anno accademico e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di facoltà la composizione dei consigli di corso di studio istituiti presso la facoltà stessa;

e) coordinare e indirizzare le attività didattiche, in base alle proposte dei consigli di corso di studio e sentiti i pareri dei dipartimenti, nell'ambito delle rispettive competenze;

f) formulare ed approvare per sottoporle al senato accademico alle scadenze previste le richieste per il riassetto e lo sviluppo della facoltà in corsi di studio, altre strutture didattiche ed organico, nonché le richieste di risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo necessarie al funzionamento dei corsi di studio.

Tali richieste vengono definite seguendo il piano di programmazione e sviluppo istruito preliminarmente dalla commissione di cui all'art. 21 sulla base delle proposte dei consigli dei corsi di studio e operando un coordinamento con i paralleli programmi dei dipartimenti interessati. Esse debbono contenere le motivazioni didattico scientifiche, i criteri di scelta e le priorità, e dovranno indicare le ragioni per cui le richieste di consigli di corso di studio non sono state approvate;

g) deliberare la destinazione e le modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, anche in base alle proposte dei consigli di corso di studio e dei dipartimenti interessati;

h) deliberare, sentite le proposte pervenute dai dipartimenti interessati, le chiamate dei professori, motivando le scelte tra le eventuali proposte diverse e le deliberazioni difformi dalle proposte;

i) deliberare, sentiti i consigli di corso di studio interessati, il conferimento di affidamenti e le supplenze seguendo le procedure fissate dal regolamento di facoltà;

l) autorizzare i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca, su proposta del dipartimento al quale afferiscono e sentito il parere dei consigli di corso di studio interessati.

3. Il consiglio di facoltà è convocato nella totalità delle sue componenti.

Il diritto di voto è regolato nel modo seguente:

per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia;

per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo;

per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori.

Le procedure per il funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà.

Art. 20.

Consigli di corso di studio

1. I corsi di studio si svolgono nella facoltà. Nel caso in cui nella stessa facoltà operi una pluralità di corsi di studio (corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, master di primo e secondo livello) può prevedersi l'istituzione di uno o più consigli di corsi di studio o di altri organi collegiali assimilabili (collegi didattici) ovvero di organi ristretti competenti per la programmazione, il coordinamento e la verifica dei risultati delle attività formative di loro pertinenza. Tali organi devono comunque prevedere al loro interno una rappresentanza degli studenti.

2. I consigli di corso di studio provvedono all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio di propria pertinenza. In particolare, spetta ai consigli di corso di studio:

a) l'esame e l'approvazione dei piani di studio, ivi compresi quelli comunitari e internazionali;

b) l'organizzazione dei servizi interni di orientamento e tutorato;

c) formulare al consiglio di facoltà:

proposte concernenti i piani di sviluppo anche con riguardo ai posti di professore e ricercatore;

proposte concernenti le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo per il funzionamento del corso di studio;

pareri sulla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e ricercatore;

proposte per le eventuali coperture di insegnamenti con affidamenti e supplenze;

pareri sulla concessione ai professori di ruolo ed ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca.

3. I consigli di corso di studio sono composti dai docenti che svolgono la propria attività didattica nell'ambito di uno o più corsi di studio di pertinenza del consiglio, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti, stabilita nel numero di cinque rappresentanti per i corsi con 2000 iscritti e di tre rappresentanti per i corsi con meno di 2000 iscritti. Queste rappresentanze sono elette secondo modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

I docenti che svolgono la propria attività didattica nell'ambito di corsi di studio di pertinenza di consigli di corso di studio diversi, sono tenuti a optare per l'afferenza ad uno di essi, fermo restando il loro diritto a partecipare anche alle riunioni degli altri senza diritto di voto.

4. Il presidente del consiglio di corso di studio è eletto dal consiglio fra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte, con le stesse modalità di elezione del preside di facoltà, ed è nominato con decreto del rettore.

Al presidente del corso di studio spetta:

a) convocare e presiedere il consiglio;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio;

c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche;

d) esercitare le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Il presidente del consiglio di corso di studio dura in carica quattro anni.

5. Al presidente del consiglio di corso di studio può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Commissione di programmazione di facoltà

1. La commissione di programmazione di facoltà ha il compito di istruire e dare indicazioni circa:

a) i piani di sviluppo della facoltà, secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, punto *f)*;

b) le richieste al senato accademico dei posti di professore e ricercatore e le loro destinazioni;

c) essa ha inoltre il compito di raccogliere e rendere disponibili dati statistici e tutte le altre informazioni necessarie allo sviluppo programmato della facoltà.

2. La composizione della commissione è elettiva. Le modalità dell'elezione sono indicate nel regolamento di facoltà. Nella commis-

sione dovranno in ogni caso essere rappresentati tutte le aree disciplinari presenti in facoltà, e, in maniera paritetica, tutte le categorie dei docenti.

Art. 22.

Dipartimenti

1. I dipartimenti promuovono e coordinano l'attività scientifica, di ricerca, di supporto all'attività didattica dell'Università e di formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università.

Ogni dipartimento comprende uno o più settori di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le relative strutture. Inoltre essi propongono al senato accademico, per l'approvazione, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti di loro competenza.

Ogni professore e ogni ricercatore dell'Università deve afferire ad un dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la libertà di optare per un dipartimento. Le modalità per l'esercizio di tale opzione sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

2. Il dipartimento ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e contabile secondo quanto disposto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

In particolare il dipartimento:

a) fornisce supporto all'attività didattica di concerto con i corsi di studio e collabora ad essa con le proprie risorse e competenze;

b) formula proposte al senato accademico per l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca ed è responsabile delle relative attività formative;

c) formula proposte al senato accademico in merito ai piani di sviluppo, anche in riferimento alle richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatore;

d) predispone annualmente programmi e progetti di sviluppo della ricerca e di supporto alla didattica da inviare al senato accademico e al consiglio di amministrazione, con le relative richieste di personale tecnico-amministrativo, risorse finanziarie e spazi necessari per il raggiungimento degli obiettivi;

e) formula proposte ai consigli di facoltà sulle modalità di copertura degli insegnamenti vacanti e al senato accademico sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore;

f) è tenuto a esprimere proposte sulle chiamate dei professori da parte dei consigli di facoltà, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di sua competenza;

g) propone al consiglio di amministrazione la destinazione e le modalità di copertura dei posti di personale tecnico-amministrativo;

h) svolge anche attività di ricerca e di consulenza tramite contratti e convenzioni stipulati con enti esterni, pubblici e privati.

Art. 23.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio;

b) il direttore;

c) la giunta.

2. Il consiglio di dipartimento programma e gestisce le attività del dipartimento.

Il consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e dal segretario amministrativo, con voto consultivo.

Le modalità di funzionamento del consiglio e le norme elettorali sono stabilite dal regolamento del dipartimento. Il consiglio può delegare alla giunta il potere di deliberare su argomenti specifici.

3. Il direttore rappresenta il dipartimento e presiede il consiglio e la giunta.

Il direttore cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di dipartimento, tiene i rapporti con gli organi accademici e vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno ed è nominato con decreto del rettore.

Il direttore dura in carica quattro anni.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore è coadiuvato dal segretario amministrativo del dipartimento.

Il direttore può designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo del dipartimento che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo o delega.

Ove il direttore non provveda la funzione vicaria è assunta dal decano.

4. Al direttore può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.

5. La giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il direttore. La composizione della giunta, la sua durata e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento del dipartimento. In ogni caso devono essere rappresentati nella giunta in modo paritetico tutte le categorie dei docenti, ed il personale tecnico-amministrativo e deve essere inoltre garantita la partecipazione del segretario amministrativo.

Art. 24.

Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono tenuti presso i dipartimenti, nel rispetto dei relativi settori disciplinari di competenza.

L'Università provvede a disciplinare il funzionamento dei corsi di dottorato con apposito regolamento. Per i dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università, il collegio dei docenti è tenuto a redigere e a trasmettere al consiglio di dipartimento una relazione annuale sull'attività didattica svolta e sui programmi dell'attività didattica prevista per l'anno successivo.

Il consiglio di dipartimento è tenuto ad inviare tale documentazione al senato accademico per l'approvazione.

Art. 25.

Biblioteche

1. È costituito il Sistema bibliotecario d'Ateneo (SBA) inteso come l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e responsabili della conservazione, incremento e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante tecnologie innovative.

2. Le strutture del SBA sono organizzate sulla base della distinzione tra compiti di indirizzo scientifico e compiti di gestione amministrativa, bibliotecnica e biblioteconomica.

3. Le competenze e la composizione degli organi del SBA e delle singole biblioteche sono definite con apposito regolamento di Ateneo.

Art. 26.

Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari

1. I centri di ricerca interdipartimentali hanno lo scopo di realizzare progetti scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza che coinvolgano le competenze e le attrezzature di più dipartimenti.

I centri di ricerca interdipartimentali sono istituiti dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati.

I dipartimenti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.

Non possono comunque essere attribuite ai centri risorse proprie, escluse quelle finanziarie a termine.

2. L'Università può partecipare all'istituzione di centri di ricerca interuniversitari stipulando apposite convenzioni con altre Università.

Art. 27.

Centri di servizio interdipartimentali

1. I centri di servizio interdipartimentali hanno per scopo la gestione e l'utilizzazione di strutture e di apparati scientifici e tecnici comuni a più strutture di ricerca e di insegnamento.

L'istituzione dei centri di servizi è deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà e/o dei dipartimenti.

I soggetti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.

TITOLO IV
AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 28.
Regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie.

2. Esso contiene inoltre le norme quadro per la predisposizione del regolamento del consiglio degli studenti e dei regolamenti delle strutture.

3. Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli delle facoltà e i consigli dei dipartimenti.

Art. 29.
Regolamento didattico di Ateneo

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio e di ogni altra forma di iniziativa didattica consentita dalle norme vigenti istituita nell'Ateneo.

2. Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del senato accademico, su proposta delle strutture didattiche.

Art. 30.
Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

1. Il regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.

In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.

3. Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e gli organi collegiali dei centri di spesa.

Art. 31.
Altri regolamenti

1. Il regolamento del consiglio degli studenti contiene le norme relative al funzionamento del consiglio degli studenti.

Il regolamento è deliberato dal consiglio degli studenti, nel rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di Ateneo.

2. I regolamenti delle strutture dell'Ateneo contengono le disposizioni relative al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.

Essi sono deliberati dai consigli delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di Ateneo.

3. I regolamenti didattici delle strutture didattiche determinano gli obiettivi formativi; i crediti, i curricola e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e disciplinano, in accordo con le disposizioni contenute nel regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, l'articolazione delle attività formative e degli insegnamenti; le loro eventuali propedeuticità e modularità; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza.

I regolamenti sono ratificati dai consigli di facoltà, su proposta dei consigli dei corsi di studio.

4. I regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 prima dell'emanazione sono trasmessi al senato accademico che, dopo aver acquisito il parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, esercita il controllo di legittimità e di merito. Tale controllo viene svolto nella forma di eventuale richiesta motivata di riesame.

In assenza di rilievi entro sessanta giorni dalla trasmissione, i regolamenti sono emanati dal rettore.

Il senato accademico può per una sola volta rinviare i regolamenti agli organi proponenti, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non conformità con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

Art. 32.
Deliberazione, entrata in vigore e modifica dei regolamenti

1. Tutti i regolamenti sono deliberati dagli organi collegiali designati, a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

3. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO V
NORME COMUNI E FINALI

Art. 33.
Inizio dell'anno accademico

1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1º ottobre, fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare ragioni di organizzazione didattica.

Art. 34.
Designazioni elettive

1. Tutti i mandati elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono, di norma, dall'inizio dell'anno accademico.

2. Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.

3. Le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto, ad eccezione di quelle relative alla rappresentanza degli studenti per le quali il limite di partecipazione per la loro validità è fissato al venti per cento degli aventi diritto.

Per le elezioni studentesche non concorrono alla determinazione del *quorum* gli studenti iscritti oltre il III anno fuori corso; l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti e in regola con il pagamento delle tasse.

Se il *quorum* richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione può essere ripetuta una sola volta.

La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi.

4. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, di preside di facoltà, di presidente di corso di studio e di direttore di dipartimento sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di ruolo, rispettivamente, dell'Università e delle altre strutture sopra menzionate.

5. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono indette le elezioni da parte del rettore.

6. Gli eletti alla carica di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento, presidente di corso di studio, direttore di centro, nonché i docenti eletti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno.

Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

7. La funzione di rettore, preside di facoltà, presidente di corso di studio, direttore di dipartimento, membro elettivo del senato accademico, membro elettivo del consiglio di amministrazione non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.

La funzione di rappresentante degli studenti negli organi centrali, periferici e di gestione dell'Ateneo non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.

Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

8. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali vengono indette nuove elezioni limitatamente alla sostituzione dei membri suddetti, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

In caso di interruzione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti nel consiglio degli studenti e dei rappresentanti del PTA e degli studenti nei consigli di facoltà, nei consigli di corso di studio e nei consigli di dipartimento, subentra il primo dei non eletti per

il restante periodo del mandato interrotto. Nel caso di elezioni che prevedano candidature per lista, il subentrante sarà il primo dei non eletti all'interno della stessa lista nella quale era stato eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato.

9. In caso di interruzione del mandato di rettore, di preside di facoltà, di presidente di corso di studio e di direttore di dipartimento, la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.

10. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

Art. 35.

Incompatibilità

1. Le cariche di rettore e di prorettore vicario sono incompatibili con quelle di preside di facoltà e di presidente o direttore di altre strutture didattiche o di ricerca e di strutture dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile.

2. Il preside, il presidente di corso di studio e il direttore di una struttura didattica o di ricerca non può ricoprire la carica di presidente o direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Università.

3. La carica di membro del senato accademico, fatta eccezione per il rettore, il prorettore vicario ed il direttore amministrativo, nonché di preside, presidente o direttore di strutture didattiche o di ricerca dell'Università, è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione.

4. La funzione di prorettore vicario è incompatibile con quelle di membro eletto del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

5. La carica di rappresentante degli studenti in seno al senato accademico, al consiglio di amministrazione, al consiglio di amministrazione dell'Adisu e al Comitato universitario per lo sport sono incompatibili.

6. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università, si candidi a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, se eletto, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina nella nuova carica.

7. Altre forme di incompatibilità possono essere previste nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 36.

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Le adunanze degli organi sono valide se:

a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;

b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo.

2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 1 punto *b)*, salvo che per le sedute del consiglio di amministrazione, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 decreto del presidente della Repubblica n. 382/1980 soltanto se intervengono all'adunanza.

3. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata.

Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque non meno di quattro dei membri del collegio.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex art. 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 37.

Verbalizzazione

1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.

3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Al personale universitario ed agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Art. 38.

Modifiche di statuto

1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico con la maggioranza degli aventi diritto, previo parere del consiglio di amministrazione. Le modifiche di statuto che riguardano funzioni, composizione e modalità di elezione degli organi centrali di governo sono deliberate dal senato accademico, integrato secondo le norme fissate dalla legge n. 168/1989 per la prima approvazione dello statuto.

2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal consiglio di amministrazione, dal consiglio degli studenti e dai consigli di facoltà, di corso di studio e di dipartimento. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilità delle proposte presentate.

3. Le modifiche di statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9 e 10.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 39.

Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto rettorale previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.

Art. 40.

Scadenze temporali ed elezioni

1. Per consentire una successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono le norme seguenti:

a) (abrogato);

b) (abrogato);

c) (abrogato);

d) il rettore i presidi di facoltà, i presidenti o direttori delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio ed i membri elettivi del senato accademico e del consiglio di amministrazione che sono in carica all'entrata in vigore del presente statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista al momento della loro elezione. I mandati successivi hanno la durata stabilita dal presente statuto;

e) (abrogato);

f) i regolamenti per lo svolgimento delle elezioni dei membri elettivi nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, nonché dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nei consigli di facoltà e nei consigli delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono deliberati dal senato accademico, dopo la delibera i regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal rettore con proprio decreto; in via transitoria i regolamenti elettorali dovranno prevedere, nelle prime due tornate elettorali, una graduale applicazione di quanto previsto dall'art. 34, comma 3, per quanto attiene al *quorum* per la validità delle elezioni della componente studentesca;

g) i mandati in atto all'entrata in vigore del presente statuto e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, sono computati come un unico mandato ai fini della non rieleggibilità.

Art. 41.

Regolamenti

1. A norma del presente statuto, entro sei mesi dalla sua costituzione il senato accademico provvede alla predisposizione e all'approvazione del regolamento generale e del regolamento didattico di Ateneo. Entro sei mesi dalla sua costituzione il consiglio di amministrazione provvede alla predisposizione e alla approvazione del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Entro sei mesi dai decreti di approvazione dei regolamenti specificati nel comma precedente sono emanati tutti gli altri regolamenti previsti dallo statuto.

3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente vigenti.

Art. 42.

Commissioni

1. Le attuali commissioni per la ricerca scientifica e per la didattica durano in carica fino alla costituzione del nuovo senato accademico.

TABELLA *A*

GRANDI AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Le grandi aree scientifico-disciplinari dell'Università di cui all'art. 11, commi 3 e 5, sono così definite:

Area I: Discipline umanistiche;
Area II: Discipline tecnico-progettuali;
Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali;
Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.

I settori scientifico-disciplinari sono attribuiti alle diverse aree secondo il seguente elenco:

AREA I - DISCIPLINE UMANISTICHE

L-ANT/01	Preistoria e protostoria
L-ANT/02	Storia greca
L-ANT/03	Storia romana
L-ANT/04	Numismatica
L-ANT/05	Papirologia
L-ANT/06	Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07	Archeologia classica
L-ANT/08	Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09	Topografia antica
L-ANT/10	Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01	Storia dell'arte medievale
L-ART/02	Storia dell'arte moderna
L-ART/03	Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04	Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05	Discipline dello spettacolo
L-ART/06	Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07	Musicologia e storia della musica
L-ART/08	Etnomusicologia
L-FIL-LET/01	Civiltà egee
L-FIL-LET/02	Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/03	Filologia italica, illirica, celtica
L-FIL-LET/04	Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05	Filologia classica
L-FIL-LET/06	Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07	Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08	Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09	Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10	Letteratura italiana
L-FIL-LET/11	Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12	Linguistica italiana
L-FIL-LET/13	Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14	Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/15	Filologia germanica
L-LIN/01	Glottologia e linguistica
L-LIN/02	Didattica delle lingue moderne
L-LIN/03	Letteratura francese
L-LIN/04	Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05	Letteratura spagnola
L-LIN/06	Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07	Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08	Letteratura portoghese e brasiliana
L-LIN/09	Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10	Letteratura inglese
L-LIN/11	Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12	Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13	Letteratura tedesca
L-LIN/14	Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/15	Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16	Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17	Lingua e letteratura romena
L-LIN/18	Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19	Filologia ugro-finnica
L-LIN/20	Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21	Slavistica
L-OR/01	Storia del vicino oriente antico
L-OR/02	Egittologia e civiltà copta
L-OR/03	Assiriologia
L-OR/04	Anatolistica
L-OR/05	Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico
L-OR/06	Archeologia fenicio-punica
L-OR/07	Semitistica - lingue e letterature dell'Etiopia
L-OR/08	Ebraico
L-OR/09	Lingue e letterature dell'Africa
L-OR/10	Storia dei Paesi islamici
L-OR/11	Archeologia e storia dell'arte musulmana
L-OR/12	Lingua e letteratura araba
L-OR/13	Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-OR/14	Filologia, religioni e storia dell'Iran
L-OR/15	Lingua e letteratura persiana
L-OR/16	Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale
L-OR/17	Filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia centrale
L-OR/18	Indologia e tibetologia
L-OR/19	Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano
L-OR/20	Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia orientale
L-OR/21	Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale
L-OR/22	Lingue e letterature del Giappone e della Corea
L-OR/23	Storia dell'Asia orientale e sud-orientale
M-STO/01	Storia medievale
M-STO/02	Storia moderna
M-STO/03	Storia dell'Europa orientale
M-STO/04	Storia contemporanea
M-STO/05	Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06	Storia delle religioni
M-STO/07	Storia del cristianesimo e delle chiese
M-STO/08	Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09	Paleografia
M-DEA/01	Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01	Geografia
M-FIL/01	Filosofia teoretica
M-FIL/02	Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03	Filosofia morale
M-FIL/04	Estetica
M-FIL/05	Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06	Storia della filosofia
M-FIL/07	Storia della filosofia antica
M-FIL/08	Storia della filosofia medievale
M-PED/01	Pedagogia generale e sociale
M-PED/02	Storia della pedagogia
M-PED/03	Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04	Pedagogia sperimentale
M-PSI/01	Psicologia generale
M-PSI/02	Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/03	Psicometria
M-PSI/04	Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
M-PSI/05	Psicologia sociale
M-PSI/06	Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
M-PSI/07	Psicologia dinamica
M-PSI/08	Psicologia clinica
SPS/01	Filosofia politica
SPS/05	Storia e istituzioni delle Americhe
SPS/08	Sociologia dei processi culturali

AREA II - DISCIPLINE TECNICO-PROGETTUALI

ICAR/01 Idraulica
ICAR/08 Scienza delle costruzioni
ICAR/09 Tecnica delle costruzioni
ICAR/10 Architettura tecnica
ICAR/11 Produzione edilizia
ICAR/12 Tecnologia dell'architettura
ICAR/13 Disegno industriale
ICAR/14 Composizione architettonica e urbana
ICAR/15 Architettura del paesaggio
ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento
ICAR/17 Disegno
ICAR/18 Storia dell'architettura
ICAR/19 Restauro
ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21 Urbanistica
ICAR/22 Estimo
ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale
ICAR/04 Strade, ferrovie ed aeroporti
ICAR/05 Trasporti
ICAR/06 Topografia e cartografia
ICAR/07 Geotecnica
ING-IND/01 Architettura navale
ING-IND/02 Costruzioni e impianti navali e marini
ING-IND/03 Meccanica del volo
ING-IND/04 Costruzioni e strutture aerospaziali
ING-IND/05 Impianti e sistemi aerospaziali
ING-IND/06 Fluidodinamica
ING-IND/07 Propulsione aerospaziale
ING-IND/08 Macchine a fluido
ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente
ING-IND/10 Fisica tecnica industriale
ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale
ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche
ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine
ING-IND/15 Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17 Impianti industriali meccanici
ING-IND/18 Fisica dei reattori nucleari
ING-IND/19 Impianti nucleari
ING-IND/20 Misure e strumentazione nucleari
ING-IND/21 Metallurgia
ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/23 Chimica fisica applicata
ING-IND/24 Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 Impianti chimici
ING-IND/26 Teoria dello sviluppo dei processi chimici
ING-IND/27 Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/28 Ingegneria e sicurezza degli scavi
ING-IND/29 Ingegneria delle materie prime
ING-IND/30 Idrocarburi e fluidi del sottosuolo
ING-IND/31 Elettrotecnica
ING-IND/32 Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
ING-IND/33 Sistemi elettrici per l'energia
ING-IND/34 Bioingegneria industriale
ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/01 Elettronica
ING-INF/02 Campi elettromagnetici
ING-INF/03 Telecomunicazioni
ING-INF/04 Automatica
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica
ING-INF/07 Misure elettriche e elettroniche
INF/01 Informatica

AREA III - DISCIPLINE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

MAT/01 Logica matematica
MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
MAT/04 Matematiche complementari
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilità e statistica matematica
MAT/07 Fisica matematica
MAT/08 Analisi numerica
MAT/09 Ricerca operativa
FIS/01 Fisica sperimentale
FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/03 Fisica della materia
FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05 Astronomia e astrofisica
FIS/06 Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
FIS/08 Didattica e storia della fisica
CHIM/01 Chimica analitica
CHIM/02 Chimica fisica
CHIM/03 Chimica generale e inorganica
CHIM/04 Chimica industriale
CHIM/05 Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
CHIM/06 Chimica organica
CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIM/08 Chimica farmaceutica
CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo
CHIM/10 Chimica degli alimenti
CHIM/11 Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
GEO/01 Paleontologia e paleoecologia
GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03 Geologia strutturale
GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05 Geologia applicata
GEO/06 Mineralogia
GEO/07 Petrologia e petrografia
GEO/08 Geochimica e vulcanologia
GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
GEO/10 Geofisica della terra solida
GEO/11 Geofisica applicata
GEO/12 Oceanografia e fisica dell'atmosfera
BIO/01 Botanica generale
BIO/02 Botanica sistematica
BIO/03 Botanica ambientale e applicata
BIO/04 Fisiologia vegetale
BIO/05 Zoologia
BIO/06 Anatomia comparata e citologia
BIO/07 Ecologia
BIO/08 Antropologia
BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/11 Biologia molecolare
BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
BIO/13 Biologia applicata
BIO/14 Farmacologia
BIO/15 Biologia farmaceutica
BIO/16 Anatomia umana
BIO/17 Istologia
BIO/18 Genetica
BIO/19 Microbiologia generale
MED/04 Patologia generale
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
MED/42 Igiene generale e applicata
AGR/07 Genetica agraria
AGR/11 Entomologia generale e applicata
AGR/12 Patologia vegetale
AGR/16 Microbiologia agraria
AGR/17 Zootecnica generale e miglioramento genetico
AGR/19 Zootecnica speciale
AGR/20 Zoocolture

AREA IV - DISCIPLINE GIURIDICHE, POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIOLOGICHE

IUS/01 Diritto privato
IUS/02 Diritto privato comparato
IUS/03 Diritto agrario
IUS/04 Diritto commerciale
IUS/05 Diritto dell'economia
IUS/06 Diritto della navigazione
IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/08 Diritto costituzionale
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/12 Diritto tributario
IUS/13 Diritto internazionale
IUS/14 Diritto dell'Unione europea
IUS/15 Diritto processuale civile

IUS/16	Diritto processuale penale
IUS/17	Diritto penale
IUS/18	Diritto romano e diritti dell'antichità
IUS/19	Storia del diritto medievale e moderno
IUS/20	Filosofia del diritto
IUS/21	Diritto pubblico comparato
SECS-P/01	Economia politica
SECS P/02	Politica economica
SECS-P/03	Scienza delle finanze
SECS-P/04	Storia del pensiero economico
SECS-P/05	Econometria
SECS-P/06	Economia applicata
SECS-P/07	Economia aziendale
SECS-P/08	Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09	Finanza aziendale
SECS-P/10	Organizzazione aziendale
SECS-P/11	Economia degli intermediari finanziari
SECS-P/12	Storia economica
SECS-P/13	Scienze merceologiche
SECS-S/01	Statistica
SECS-S/02	Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/03	Statistica economica
SECS-S/04	Demografia
SECS-S/05	Statistica sociale
SECS-S/06	Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
MGGR/02	Geografia economico politica
SPS/02	Storia delle dottrine politiche
SPS/03	Storia delle istituzioni politiche
SPS/04	Scienza politica
SPS/06	Storia delle relazioni internazionali
SPS/07	Sociologia generale
SPS/09	Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10	Sociologia dell'ambiente e del territorio
SPS/11	Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12	Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
SPS/13	Storia e istituzioni dell'Africa
SPS/14	Storia e istituzioni dell'Asia

TABELLA *B*

ELENCO DELLE FACOLTÀ

Le facoltà istituite presso l'Università sono:

architettura;

economia «Federico Caffè»;

giurisprudenza;

ingegneria;

lettere e filosofia;

scienza della formazione;

scienze matematiche, fisiche e naturali;

scienze politiche.

TABELLA *C*

ELENCO DEI DIPARTIMENTI

I Dipartimenti istituiti presso l'Università sono:

1. Dipartimento di biologia;
2. Dipartimento di comunicazione letteraria e dello spettacolo;
3. Dipartimento di economia;
4. Dipartimento di elettronica applicata;
5. Dipartimento di filosofia;
6. Dipartimento di fisica «Edoardo Amaldi»;
7. Dipartimento di ingegneria elettronica;
8. Dipartimento di informatica e automazione;
9. Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale;
10. Dipartimento di istituzioni politiche e scienze sociali;
11. Dipartimento di italianistica;
12. Dipartimento di letterature comparate;
13. Dipartimento di linguistica;
14. Dipartimento di matematica;
15. Dipartimento di progettazione e studio dell'architettura;
16. Dipartimento di ricerche aziendali;
17. Dipartimento di scienze dell'educazione;
18. Dipartimento di scienze dell'ingegneria civile;
19. Dipartimento di scienze geologiche;
20. Dipartimento di studi americani;
21. Dipartimento di studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione;
22. Dipartimento di studi storici geografici e antropologici;
23. Dipartimento di studi giuridici;
24. Dipartimento di studi sul Mondo antico;
25. Dipartimento di studi urbani.

02A09525

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 1° giugno 2002), **coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2002, n. 162** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 4), **recante: «Ulteriore *differimento* della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Differimento *e modalità di applicazione della copertura assicurativa statale*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, è ulteriormente *differito*, al 30 giugno 2002.

2. Per il periodo dal 1° giugno al 30 giugno 2002 lo Stato italiano garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1--*septies*, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, così come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 1-*bis*,1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14 (Proroga di termini di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo):

«Art. 2. Proroga del termine della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo (•).

1. Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, è prorogato sino al 31 marzo 2002 (•).

1-*bis*. Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato garantisce la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo di passeggeri o passeggeri e merci a titolo oneroso, nonché in favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura assicurativa statale opera da un massimale di 50 milioni di dollari statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da parte delle imprese commerciali (•).

1 -*ter*. Le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1-*bis*, per la parte garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro di idonea documentazione relativa alle coperture assicurative assunte sul mercato, devono corrispondere un premio da versare al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, così determinato:

a) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 50 milioni fino a 150 milioni di dollari statunitensi. Dal 1° febbraio 2002 il premio è aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo;

b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi;

c) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi (•);

1-*quater*. Le altre imprese di cui al comma 1-*bis* devono corrispondere, con le medesime modalità di cui al comma 1 -*ter*, un premio così determinato:

a) imprese di gestione aeroportuale:

1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;

2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;

b) esercenti attività di cargo: la copertura di attività di cargo è soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001 (•).

1-*quinquies*. I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al comma 1-*bis* con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto aereo corrispondono il relativo premio nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002 (•).

1-*sexies*. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1-*bis*, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave (•).

1-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di operatività dell'intervento di cui al presente articolo (•).

(•) Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002 dall'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100.

Art. 2.

Estensione della copertura assicurativa in caso di ulteriori atti di indirizzo comunitari

1. Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, *gli organi comunitari dovessero* formulare nuovi atti di indirizzo di contenuto analogo a quelli indicati nelle premesse del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, estende, con propri decreti, l'applicazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 1 a periodi di tempo ulteriori a quelli ivi indicati conformandosi integralmente ai contenuti dei sopravvenuti atti comunitari di indirizzo.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A09888

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

CIRCOLARE 6 giugno 2002, n. **8756.**

Normativa applicabile agli appalti pubblici «sottosoglia».

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE COMUNITARIE

1. Il frequente ricorso ad appalti pubblici, con particolare riguardo al settore dei servizi di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, aventi un importo inferiore alla soglia di applicazione prevista dalla legislazione comunitaria, rende opportuno fornire elementi interpretativi che chiariscano la normativa europea applicabile *in subiecta materia*, alla luce della più recente giurisprudenza comunitaria (cfr. ordinanza 3 dicembre 2001, in C-59/00, e sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324, Teleaustria c. Post & Telekom Austria), la quale ha ribadito che anche quando taluni contratti siano esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici, ciò non significa che detti appalti di modesto rilievo economico siano esclusi dall'ambito di applicazione del diritto comunitario, pacifico essendo che le amministrazioni aggiudicatrici che li stipulano sono comunque tenute a rispettare i principi fondamentali del Trattato.

2. Con la presente circolare si intende allora mettere a fuoco i principi e le regole di condotta applicabili all'aggiudicazione di tali appalti, evidenziando le norme di diritto primario contenute nel Trattato CE, che, come tali, si applicano a tutti gli appalti pubblici, ivi compresi quelli che sfuggono all'applicazione di specifiche direttive. Si ricorda, in proposito, che una recente comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. C 121 del 29 aprile 2000) ha sottolineato che, benché il Trattato non contenga alcuna esplicita menzione degli appalti pubblici, né delle concessioni, molte delle sue disposizioni sono rilevanti in materia. Si tratta delle norme del Trattato che presidiano e garantiscono il buon funzionamento del mercato unico, ossia: le norme che vietano qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità (art. 12, paragrafo 1, ex art. 6, paragrafo 1); le norme relative alla libera circolazione delle merci (articoli 28, ex 30, e seguenti), alla libertà di stabilimento (articoli 43, ex 52, e seguenti), alla libera prestazione di servizi (articoli 49, ex 59, e seguenti) nonché le eccezioni a tali norme previste agli articoli 30, 45 e 46 (ex articoli 36, 55 e 56); le disposizioni dell'art. 86 (ex 90) del Trattato.

3. La Corte di giustizia ha in particolare statuito che «sebbene le direttive comunitarie che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici si applichino soltanto ai contratti il cui valore supera un determinato limite previsto espressamente in ciascuna delle dette direttive, il solo fatto che il legislatore comunitario abbia considerato che le procedure particolari e rigorose previste in tali direttive non sono adeguate allorché si tratta di appalti pubblici di scarso valore, non significa che questi ultimi siano esclusi dall'ambito di applicazione del diritto comunitario» (v., in tal senso, ordinanza 3 dicembre 2001, in C-59/00, punto 19). Già in precedenza il giudice comunitario aveva sottolineato la necessità del rispetto del principio di trasparenza anche per gli appalti non rientranti espressamente nella sfera di applicazione di una direttiva, ricordando che «nonostante il fatto che siffatti contratti, allo stadio attuale del diritto comunitario, siano esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva 93/38, gli enti aggiudicatori che li stipulano sono ciò nondimeno tenuti a rispettare i principi fondamentali del Trattato in generale, e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità in particolare (sentenza 7 dicembre 2000, in C-324/98, Teleaustria c. Post & Telekom Austria, punto 60). Prendendo le mosse da siffatte considerazioni la Corte di giustizia ha rimarcato che anche per un appalto pubblico di lavori non eccedente il valore limite previsto dalla direttiva 93/37, «l'art. 30 del Trattato osta a che un'amministrazione aggiudicatrice inserisca nel capitolato d'oneri relativo al detto appalto una clausola che prescrive per l'esecuzione di tale appalto l'impiego di un prodotto di una determinata marca senza aggiungere la menzione o «equivalente» (Corte giust. ord. 3 dicembre 2001 cit, ove si mette in rilievo come la riserva del mercato ai soli offerenti che intendano utilizzare materiali prodotti in un certo Stato, nella specie l'Irlanda, può ostacolare le correnti d'importazione nel commercio intracomunitario, in contrasto con l'art. 30 del Trattato; v., in tal senso, sentenza Corte giust. 24 gennaio 1995, causa C-359/93, Commissione/93).

4. Anche il Consiglio di Stato, riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo in un appalto di servizi di importo inferiore a quello previsto dalla disciplina comunitaria, ai sensi dell'art. 33, lettera *d)*, nel testo attuale del decreto legislativo n. 80 del 1998 e dell'art. 6, comma 1, della legge n. 205 del 2000, ha richiamato e condiviso gli orientamenti della Corte di giustizia, puntualizzando che norme comunitarie vincolanti ben possono imporsi oltre il ristretto ambito applicativo delle direttive sugli appalti e che i sistemi di scelta del contraente ispirati alla *par condicio* presentano sempre i medesimi requisiti strutturali e richiedono, sul fronte del contenzioso, le medesime tecniche di indagine e giudizio (cfr. decisione del Consiglio di Stato, sezione IV, 15 febbraio 2002, n. 934, Consiglio nazionale dei chimici c. Azienda elettrica città di Bolzano). In un'altra precedente decisione i giudici di Palazzo Spada avevano già esteso la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie pertinenti a gare ad evidenza pubblica di importo inferiore alla soglia comunitaria espletate da una società avente i caratteri sostanziali dell'organismo di diritto pubblico (cfr. decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, 2 marzo 2001, n. 1206, relativa a Poste Italiane S.p.a.).

Nelle citate decisioni, i giudici amministrativi hanno richiamato la posizione della Commissione UE, secondo la quale, anche nei casi in cui non trova applicazione la direttiva sugli appalti di servizi (in particolare, nel caso delle concessioni di pubblici servizi) la scelta del contraente incontra i limiti indicati dalle norme del Trattato in materia di libera prestazione di

servizi e dai principi generali del diritto comunitario, tra cui la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza. Si impone così una scelta ispirata a criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati (v. i progetti di comunicazione interpretativa della Commissione del 24 febbraio 1999 e del 12 aprile 2000; v. anche, per l'affermazione dei medesimi principi e per la rilevanza generale degli obblighi di trasparenza nella scelta dei contraenti, specie quando si tratta di servizi pubblici, Corte di giustizia CE, 7 dicembre 2000, C-324/98).

La giurisprudenza amministrativa, pur citando principi espressi dalla Corte di giustizia con riferimento alle concessioni di servizi pubblici, che è figura diversa dall'appalto di servizi, ha riconosciuto agli stessi «una portata generale che può adattarsi ad ogni fattispecie che sia estranea all'immediato ambito applicativo delle direttive sugli appalti. Del resto, è utile ricordare che la tradizione dell'ordinamento interno è sempre stata quella di favorire la libera scelta del concessionario, introducendo ampie deroghe al regime dell'evidenza pubblica, e di considerare con maggior rigore, all'opposto, proprio la scelta del contraente appaltatore» (dec. n. 934/2002 cit.).

5. Per delimitare correttamente l'ambito di applicazione della presente circolare che intende fornire il quadro normativo applicabile agli appalti di servizi sottosoglia, e più in generale ai contratti di appalto ed alle fattispecie pattizie della pubblica amministrazione non interessate da normative comunitarie di dettaglio, è utile richiamare altre due circolari di questo Dipartimento (cfr. circolare n. 12727 in tema di «Affidamento a società miste della gestione di servizi pubblici locali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 2001 e circolare n. 3944 del 1° marzo 2002 in tema di «Procedure di affidamento delle concessioni di servizi e di lavori» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2002) con le quali, con riferimento al regime di gestione dei servizi pubblici locali anteriore alle modifiche apportate all'art. 113 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dall'art. 35 della legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448), si è precisata la normativa applicabile in tema di affidamento della gestione di servizi pubblici locali a società miste (pubblico-privato).

Si è in particolare chiarito che «la normativa europea in tema di appalti pubblici, in particolare di servizi, non trova applicazione (e pertanto l'affidamento diretto della gestione del servizio è consentito anche senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle norme comunitarie) solo quando manchi un vero e proprio rapporto giuridico tra l'ente pubblico e il soggetto gestore, come nel caso, secondo la terminologia della Corte di giustizia, di delegazione interorganica o di servizio affidato, in via eccezionale, "in house" (cfr. Corte di giustizia, sentenza del 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal).

In altri termini, quando un contratto sia stipulato tra un ente locale ed una persona giuridica distinta, l'applicazione delle direttive comunitarie può essere esclusa nel caso in cui l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa persona (giuridica) realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano. Segnatamente, ad avviso delle istituzioni comunitarie per controllo analogo s'intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario. In detta evenienza, pertanto, l'affidamento diretto della gestione del servizio è consentito senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle disposizioni comunitarie innanzi citate».

6. Dall'esame delle coordinate fin qui esposte si ricava il corollario alla stregua del quale anche per gli appalti pubblici sottosoglia, e più in generale per i contratti stipulati da pubblici soggetti in settori non regolamentati sul versante europeo, il diritto comunitario considera il ricorso alla scelta diretta, in deroga ai principi di trasparenza e di concorrenza, quale evenienza eccezionale, giustificabile solo in presenza di specifiche ragioni tecniche ed economiche, necessitanti di adeguata motivazione, che rendano impossibile in termini di razionalità l'individuazione di un soggetto diverso da quello prescelto, ovvero che evidenzino la non rilevanza di un'operazione sul piano della concorrenza nel mercato unico europeo. Alla stregua dei principi comunitari fin qui tratteggiati, si ricava, infatti, come le pubbliche amministrazioni, che intendono stipulare contratti non regolamentati sul piano europeo, pur non essendo vincolate da regole analitiche in punto di pubblicità e di procedura, siano comunque tenute ad osservare criteri di condotta che, in proporzione alla rilevanza economica della fattispecie ed alla sua pregnanza sotto il profilo della concorrenza nel mercato comune, consentano senza discriminazioni su base di nazionalità e di residenza, a tutte le imprese interessate di venire per tempo a conoscenza dell'intenzione amministrativa di stipulare il contratto e di giocare le proprie chances competitive attraverso la formulazione di un'offerta appropriata.

Siffatti canoni devono in definitiva guidare l'amministrazione nel valutare e nel dosare il tipo di procedura congruo in relazione alle peculiarità del caso concreto, anche accedendo ad una interpretazione del quadro normativo interno che tenga conto della primaute' del diritto europeo ora cristallizzata dal nuovo testo dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Tali essendo i principi ricavabili dall'ordinamento comunitario, questo Dipartimento invita le amministrazioni interessate a conformarsi alle ricordate prescrizioni in sede di stipulazione di contratti sottosoglia e gestione delle relative procedure selettive.

Si segnala conclusivamente che le inosservanze delle regole comunitarie sopra descritte potrebbero rendere lo Stato italiano destinatario di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea ed imporre l'attivazione di consequenziali provvedimenti.

Roma, 6 giugno 2002

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 196

02A09719

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 luglio 2002

Dollaro USA	9,9835
Yen giapponese	117,64
Corona danese	7,4315
Lira Sterlina	0,62940
Corona svedese	9,2235
Franco svizzero	1,4579
Corona islandese	84,07
Corona norvegese	7,5050
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,57504
Corona ceca	30,243
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,40
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,5921
Lira maltese	0,4138
Zloty polacco	4,0802
Leu romeno	32335
Tallero sloveno	226,9728
Corona slovacca	43,390
Lira turca	1662000
Dollaro australiano	1,8055
Dollaro canadese	1,5456
Dollaro di Hong Kong	7,6712
Dollaro neozelandese	2,0863
Dollaro di Singapore	1,7341
Won sudcoreano	1163,58
Rand sudafricano	10,0076

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A09966

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del tasso di interesse per l'utilizzo degli avanzi delle gestioni INPS, ex articoli 31 e 34 della legge n. 88/1989

Con decreto 20 giugno 2002, è stata determinata, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, la misura degli interessi da corrispondersi per l'anno 2001 ai fini dell'utilizzo degli avanzi delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in ragione del 4,460%.

02A09612

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferlixit»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 260 del 6 giugno 2002

Medicinale: FERLIXIT.

Titolare A.I.C.: A. Nattermann & CIE Gmbh, con sede legale e domicilio fiscale in 50829 Koln, Nattermannalle, 1, Germania (DE).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica degli stampati. I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento, relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 021455023 - OS IV 5 fiale 62,5 mg 5 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 021455023 - OS IV 5 fiale 62,5 mg 5 ml varia a: «62,5 mg/5 ml soluzione per uso orale e uso endovenoso» 5 fiale da 5 ml.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 283/2001, art. 14, dovrà, altresì, pervenire originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampanti redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

I lotti già prodotti e non ancora distribuiti dovranno essere posti in commercio con gli stampati conformi al presente provvedimento.

I lotti già prodotti e distribuiti possono essere dispensati al pubblico fino al centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09663

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaccino Mutagrip Pasteur».

Estratto provvedimento UPC/II/1213 del 2 luglio 2002

Specialità medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR.

Confezioni:

1 siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 027278112/M;

1 siringa preriempita 0,5 ml senza ago presaldato - A.I.C. n. 027278124/M.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0122/001-003/W015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della metodica utilizzata per il dosaggio del 9-ottoxinolo con conseguente modifica della corrispondente specifica di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09648

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluarix»

Estratto provvedimento UPC/II/1214 del 2 luglio 2002

Specialità medicinale: FLUARIX.

Confezioni:

1 siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 029245178/M;

10 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 029245180/M;

1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 029245192/M;

10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 029245204/M;

20 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 029245216/M;

20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 029245228/M.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/W019.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aumento della dimensione del lotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09647

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influsplit»

Estratto provvedimento UPC/II/1215 del 2 luglio 2002

Specialità medicinale: INFLUSPLIT.

Confezioni:

1 siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 034013019/M;

10 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 034013021/M;

1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 034013033/M;

10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 034013045/M;

20 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 034013058/M;

20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 034013060/M.

Titolare A.I.C.: Valda Lab. Farmeceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/W019.

Tipo di modifica: metodica chimico-farmaceutico.

Modifica apportata: aumento della dimensione del lotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09649

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ferrematos».

Estratto decreto n. 313 del 4 luglio 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: FERREMATOS, rilasciata alla società Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004 - c.a.p. 00156, codice fiscale n. 08205300588, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione: «10 flaconcini orali da 300 mg» (codice A.I.C. 028597019) viene autorizzata la confezione: «37,5 mg compresse effervescenti» 60 compresse da 300 mg (codice A.I.C. n. 028597033).

È altresì autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «Ferrematos», anche nelle forme e confezioni: «37,5 mg compresse effervescenti» 30 compresse da 300 mg e «75 mg compresse effervescenti» 30 compresse da 600 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004 - c.a.p. 00156, codice fiscale n. 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «37,5 mg compresse effervescenti» 60 compresse da 300 mg;

A.I.C. n. 028597033 (in base 10), 0V8QT9 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse effervescenti;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione:

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a., Ravina-Trento, via Provina n. 2 (tutte).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: gluconato ferroso 300 mg equivalente a 37,5 mg di Fe^{++};

eccipienti: sodio carbonato 325 mg; acido citrico anidro 475 mg; sodio citrato monobasico 50 mg; acido tartarico 50 mg; sodio esametafosfato 0,50 mg; saccarosio 210 mg; sodio ciclamato 5,0 mg; saccarina sodica 15 mg; aroma arancio 25 mg; leucina 15 mg; sodio cloruro 3,5 mg; colorante E110 1 mg;

confezione: «37,5 mg compresse effervescenti» 30 compresse da 300 mg;

A.I.C. n. 028597045 (in base 10), 0V8QTP (in base 32);

forma farmaceutica: compresse effervescenti;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a., Ravina-Trento, via Provina n. 2 (tutte).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: gluconato ferroso 300 mg equivalente a 37,5 mg di Fe^{++};

eccipienti: sodio carbonato 325 mg; acido citrico anidro 475 mg; sodio citrato monobasico 50 mg; acido tartarico 50 mg; sodio esametafosfato 0,50 mg; saccarosio 210 mg; sodio ciclamato 5,0 mg; saccarina sodica 15 mg; aroma arancio 25 mg; leucina 15 mg; sodio cloruro 3,5 mg; colorante E110 1 mg;

confezione: «75 mg compresse effervescenti» 30 compresse da 600 mg;

A.I.C. n. 028597058 (in base 10), 0V8QU2 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse effervescenti;

classe: «A nota 76» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a., Ravina-Trento, via Provina n. 2 (tutte).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: gluconato ferroso 600 mg equivalente a 75 mg di Fe^{++};

eccipienti: sodio carbonato 650 mg; acido citrico anidro 950 mg; sodio citrato monobasico 100 mg; acido tartarico 100 mg; sodio esametafosfato 1,0 mg; saccarosio 420 mg; sodio ciclamato 10 mg; saccarina sodica 30 mg; aroma arancio 50 mg; leucina 30 mg; sodio cloruro 7 mg; colorante E110 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle anemie da carenza di ferro.

Decorrenza di efficacia bel decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 028597019, in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A09659

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Emoxiron».

Estratto decreto NCR n. 318 del 4 luglio 2002

All'autorizzazione all'immissione commercio del medicinale: EMOXIRON, rilasciata alla società Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio e Comacchio-Ferrara, via Cavour n. 11 - c.a.p. 44022, codice fiscale n. 00964710388 è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione: «10 flaconcini orali da 300 mg» (codice A.I.C. 028866010) viene autorizzata la confezione: «37,5 mg compresse effervescenti» 60 compresse da 300 mg (codice A.I.C. 028866034).

È altresì autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EMOXIRON, anche nelle forme e confezioni: «37,5 mg compresse effervescenti» 30 compresse da 300 mg e «75 mg compresse effervescenti» 30 compresse da 600 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio-Ferrara, via Cavour, 11 - c.a.p. 44022, Italia, codice fiscale n. 00964710388.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«37,5 mg compresse effervescenti» 60 compresse da 300 mg;

A.I.C. n. 028866034 (in base 10), 0VJXHL (in base 32);

forma farmaceutica: compresse effervescenti;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a., Ravina-Trento, via Provina n. 2 (tutte).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: gluconato ferroso 300 mg equivalente a 37,5 mg di Fe^{++};

eccipienti: sodio carbonato 325 mg; acido citrico anidro 475 mg; sodio citrato monobasico 50 mg; acido tartarico 50 mg; sodio esametafosfato 0,50 mg; saccarosio 210 mg; sodio ciclamato 5,0 mg; saccarina sodico 15 mg; aroma arancio 25 mg; leucina 15 mg; sodio cloruro 3,5 mg; colorante E 110 1 mg;

«37,5 mg compresse effervescenti» 30 compresse da 300 mg;

A.I.C. n. 028866046 (in base 10), 0VJXHY (in base 32);

forma farmaceutica: compresse effervescenti;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a., Ravina-Trento, via Provina n. 2 (tutte).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: gluconato ferroso 300 mg equivalente a 37,5 mg di Fe^{++};

eccipienti: sodio carbonato 325 mg; acido citrico anidro 475 mg; sodio citrato monobasico 50 mg; acido tartarico 50 mg; sodio esametafosfato 0,50 mg; saccarosio 210 mg; sodio ciclamato 5,0 mg; saccarina sodica 15 mg; aroma arancio 25 mg; leucina 15 mg; sodio cloruro 3,5 mg; colorante E 110 1 mg;

«75 mg compresse effervescenti» 30 compresse da 600 mg;

A.I.C. n. 028866059 (in base 10), 0VJXJC (in base 32);

forma farmaceutica: compresse effervescenti;

classe: «A nota 76» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a., Ravina-Trento, via Provina n. 2 (tutte).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: gluconato ferroso 600 mg equivalente a 75 mg di Fe^{++};

eccipienti: sodio carbonato 650 mg; acido citrico anidro 950 mg; sodio citrato monobasico 100 mg; acido tartarico 100 mg; sodio esametafosfato 1,0 mg; saccarosio 420 mg; sodio ciclamato 10 mg; saccarina sodica 30 mg; aroma arancio 50 mg; leucina 30 mg; sodio cloruro 7 mg; colorante E110 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle anemie da carenza di ferro.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. n. 028866010, in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A09660

Modificazione dell'autorizzione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cronocef»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 340 del 4 luglio 2002

Medicinale: CRONOCEF.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800 - c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale n. 00082130592.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028727016 - 12 compresse 250 mg;

A.I.C. n. 028727028 - 6 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 028727030 - «125 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 028727042 - «250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 60 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028727016 - 12 compresse 250 mg varia a: «250 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 028727028 - 6 compresse 500 mg varia a: «500 mg compresse» 6 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09661

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rozicel»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 341 del 4 luglio 2002

Medicinale: ROZICEL.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800 - c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale n. 00082130592.

Variazione A.I.C.: modifica stamapati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028696019 - 12 compresse 250 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028696021 - 6 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 028696033 - «125 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028696045 - «250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 60 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028696019 - 12 compresse 250 mg (sospesa) varia a: «250 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 028696021 - 6 compresse 500 mg varia a: «500 mg compresse» 6 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «12 compresse 250 mg» (A.I.C. n. 028696019), «"125 mg/5 ml polvere per sospensione orale" flacone 100 ml» (A.I.C. n. 028696033), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A09662

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 361 del 9 luglio 2002

Specialità medicinale: BUPIFORAN, LIDOCAINA CLORIDRATO, LIDRIAN, MEPIFORAN.

Società: Baxter S.p.a., viale Tiziano, 25 - 00196 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Bupiforan», «Lidocaina cloridrato», «Lidrian», «Mepiforan», nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. indicate nel decreto n. 699 del 5 luglio 2000 e prodotti anteriormente al 30 agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto n. 699 del 5 luglio 2000, possono essere dispensati improrogabilmente fino al 3 febbraio 2003.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09664

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con il decreto n. 800.5/R.M.488/D62 del 9 luglio 2002 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commericio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

NALISSINA:
20 compresse 500 mg - A.I.C. 020799 019;

NORBILINE:
sciroppo 200 ml - A.I.C. 021869 033;

MEMOSERINA:
«S» 10 flaconcini orali - A.I.C. 019266 055;

VINCADAR:
20 compresse 20 mg - A.I.C. 022955 037;
IM 10 fiale 1 ml 15 mg - A.I.C. 022955 052;
gocce orali 25 ml - A.I.C. 022955 064;
«retard» 40 capsule 30 mg - A.I.C. 022955 088;

PNEUMOPENT:
1 flac. aerosol liof. 60 mg + 1 fiala 3 ml - A.I.C. 027440 015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Aventis Pharma S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

02A09652

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lixidol»

Con il decreto n. 800.5/R.M.20/D63 del 12 luglio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale: LIXIDOL:
6 supposte 30 mg - A.I.C. n. 027257 082;
3 supposte 30 mg - A.I.C. n. 027257 106.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Roche S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A09650

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alfa C»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 202/D64 del 12 luglio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ALFA C:
gocce oftalm. flac. 12 ml - A.I.C. 032124 024;
gocce oftalm. flac. 15 ml - A.I.C. 032124 036.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

02A09651

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Cambio della denominazione sociale, trasferimento della sede e variazione del rappresentante generale della «Svizzera di riassicurazioni (S.r.l. Branch)» - Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di riassicurazioni, in Roma.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 16 luglio 2002, ha preso atto delle deliberazioni assunte in data 8 maggio 2002 dal consiglio di amministrazione della Swiss Reinsurance Company (già Compagnia svizzera di riassicurazioni), con sede in Zurigo, riguardanti il cambio della denominazione sociale della rappresentazione generale per l'Italia in «Swiss Reinsurance Company» - Rappresentanza per l'Italia, il trasferimento della sede in Roma, da Largo Angelo Fochetti n. 28 a via dei Giuochi Istmici n. 40, nonché la nomina del rappresentante generale nella persona del sig. Antonio Giuseppe Solari in luogo del sig. Augusto Azzolini.

02A09646

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651178/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77